COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **NINO CRISTOFORI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GEROLAMO PELLICANÒ**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Cristofori Nino, *Presidente* 3

Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Orsini Gianfranco ed altri: Norme per lo sviluppo delle attività economiche della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno (115);

Scovacricchi e Romita: Provvedimenti per lo svilupo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia al fine di valorizzarne il ruolo di regione frontaliera della Comunità economica europea (431);

Coloni: Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, in materia di estensione della riserva di forniture alle pubbliche amministrazioni da parte di imprese ubicate a Trieste (531);

Zangheri ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nella regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno (1024);

De Carli ed altri: Norme per lo sviluppo delle attività economiche della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno (1692);

Parigi ed altri: Provvedimenti per la promozione, il rilancio ed il consolidamento socio-economico della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno (1695) 3

Cristofori Nino, *Presidente* 3, 5, 6, 11, 33, 34, 36, 37, 43

Pellicanò Gerolamo, *Presidente* 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27

Agrusti Michelangelo 15, 17, 22, 23

Bertoli Danilo 36, 37

Bordon Willer 25, 33, 36, 37

PAG.

Brunetto Arnaldo 18, 19, 20, 26, 30, 32
Camber Giulio 26, 33, 37, 40
Carrus Giovanni 15, 31, 32
Coloni Sergio 9, 10, 21, 39
Fachin Schiavi Silvana 23, 25
Garavini Andrea Sergio 5, 6, 9, 11, 17, 20, 26, 30, 32, 37
Guarino Giuseppe 11, 16
Noci Maurizio 31, 32
Nonne Giovanni 33
Orsini Gianfranco, *Relatore* ... 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 32
Pascolat Renzo 11, 20, 22, 23, 41
Rebulla Luciano 13
Renzulli Aldo 42
Rocelli Gianfranco 31
Rubbi Emilio, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica* . 5, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 36, 37
Rutelli Francesco 37
Scovacricchi Martino 42
Valensise Raffaele 9, 16, 22, 23, 27, 31, 40

Votazione segreta:

Cristofori Nino, *Presidente* 43

La seduta comincia alle ore 10.

MAURIZIO NOCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Bodrato, Russo Ferdinando, Russo Vincenzo, Darida, Mongiello, Motetta, Nerli, Minucci, Reichlin, Schettini, Taddei, Calderisi, Conte, Di Donato, Zavettieri e Ciampaglia sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Rebulla, Bertoli, Brunetto, Agrusti, Frasson, Bargone, Felissari, Fachin Schiavi, Pascolat, Bordon, Costa Raffaele, Rutelli, Renzulli, Camber, Breda e Scovacricchi.

Seguito della discussione delle proposte di legge Orsini Gianfranco ed altri: Norme per lo sviluppo delle attività economiche della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno (115); Scovacricchi e Romita: Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia al fine di valorizzarne il ruolo di regione frontaliera della Comunità economica europea (431); Coloni: Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, in materia di estensione della riserva di forniture alle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese ubicate a Trieste (531); Zangheri ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nella regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno (1024); De Carli ed altri: Norme per lo sviluppo delle attività economiche della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno (1692); Parigi ed altri: Provvedimenti per la promozione, il rilancio ed il consolidamento socio-economico della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno (1695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco ed altri: « Norme per lo sviluppo delle attività economiche della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno »; Scovacricchi e Romita: « Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia al fine di valorizzarne il ruolo di regione frontaliera della Comunità economica europea »; Coloni: « Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, in materia di estensione della riserva di forniture alle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese ubicate a Trieste »; Zangheri ed altri: « Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Belluno »; De Carli ed altri: « Norme per lo sviluppo delle attività economiche della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno »; Parigi ed altri: « Provvedimenti per la promozione, il rilancio ed il consolidamento socio-econo-

mico della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno ».

Comunico alla Commisione che è pervenuta da parte del gruppo federalista europeo la richiesta di assicurare la pubblicità della seduta odierna anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso ai sensi dell'articolo 65, secondo comma, del regolamento. Darò, quindi, disposizioni affinché si proceda a tale trasmissione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo che il Comitato ristretto, alla cui costituzione la Commissione aveva acconsentito dopo aver terminato la discussione sulle linee generali, ha concluso i suoi lavori ed ha elaborato un nuovo testo unificato che propongo di assumere come testo-base.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relatore, onorevole Orsini, ha facoltà di riferire sui lavori svolti dal Comitato ristretto.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore.* Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, ho già riferito più volte a questa Commissione sulle proposte di legge e sul testo elaborato dal Comitato ristretto, sia in sede referente, sia nella seduta del 19 maggio scorso in sede legislativa.

Non ripeterò, quindi, argomenti e motivazioni già noti. Rammenterò solamente che la procedura è stata un po' anomala e che una serie di circostanze ha reso difficile l'*iter* del provvedimento.

Infatti, da un lato la necessità di concludere rapidamente un lavoro che è in piedi da oltre tre anni, dall'altro la crisi di Governo, con i relativi riflessi, hanno impedito che l'opera del Comitato ristretto nominato dalla Commissione in sede referente si svolgesse attraverso un confronto preciso con il Governo.

A questo fatto, rilevato nella precedente seduta, ha, per altro, fatto riscontro nel sottosegretario Rubbi – che ringrazio ancora – immediata disponibilità ad un esame puntuale dell'articolato.

La scorsa settimana è stata quindi effettuata un'ulteriore valutazione con la presenza del Governo e il testo oggi all'esame ne è il risultato, fatte salve, pur con l'adesione al quadro generale, talune riserve manifestate dalle varie parti politiche.

Su richiesta del Governo si è addivenuti ad un ridimensionamento della spesa e ad una riduzione dello spazio di tempo per il quale saranno efficaci le norme contemplanti le varie provvidenze. Alcune, pertanto, indicano una valenza annuale o triennale, mentre altre presentano uno sviluppo maggiore nel tempo.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge ed individua con precisione i destinatari dei vari benefici, accogliendo anche il suggerimento della Commissione affari costituzionali in ordine alla opportunità di vietare la concessione delle provvidenze a coloro che abbiano arrecato danni all'ambiente o violato lo statuto dei lavoratori.

L'articolo 2 prevede alcuni benefici di carattere fiscale.

Mi si lasci dire che il Comitato ristretto ha elaborato un testo più contenuto rispetto all'emendamento del Governo, poiché si è prevista l'esenzione dall'IRPEG sul 50 per cento dei soli utili reinvestiti, ritenendo tale misura più congrua alle finalità della legge e in linea con la politica in favore degli investimenti.

Al testo originario del Governo è stato poi, doverosamente, aggiunto un comma che regolarizza la posizione degli investimenti nella zona del Vajont – erroneamente omessa nell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi – agli effetti della maggiorazione della imposta di conguaglio.

L'articolo 3 prevede un fondo da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per l'erogazione di contributi in conto capitale ed in conto interssi a favore di

iniziative di cooperazione produttiva all'estero, nonché per attività di promozione e penetrazione nei mercati stranieri. È inoltre previsto un contributo specifico alla regione medesima per la creazione di un centro regionale per gli scambi.

L'articolo 4 assegna un contributo, sempre alla regione Friuli-Venezia Giulia, destinato alla erogazione di contributi in conto capitale per l'aggiornamento tecnologico delle aziende e per l'attività di ricerca, al fine di garantire l'adeguamento della struttura produttiva della zona alle esigenze del mercato ed al confronto con l'economia straniera.

L'articolo 5 destina un fondo all'assegnazione di contributi alle attività di trasporto marittimo ed aereo di interesse regionale.

L'articolo 6 determina il conferimento di una dotazione al FRIE (Fondo di rotazione per le iniziative economiche) e l'istituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento delle attività artigianali, mentre all'articolo 7 sono definite le agevolazioni per i finanziamenti a medio termine delle attività economiche della regione, mediante la riduzione del tasso d'interesse.

All'articolo 8 è previsto un fondo per lo sviluppo delle attività produttive nelle zone montane della regione Friuli-Venezia Giulia ed il ripristino dell'esenzione dall'ILOR per le aree di montagna della regione medesima e della provincia di Belluno.

L'articolo 9 contempla norme per la cooperazione culturale, attraverso convenzioni fra le università di Trieste e Udine e università straniere, per il conferimento del titolo di *master* nelle diverse discipline. È previsto, inoltre, un finanziamento per i progetti di cooperazione scientifica attraverso centri, istituti ed enti vari.

All'articolo 10 è disposta l'utilizzazione parziale dell'apposito stanziamento, previsto nel bilancio triennale, per provvidenze in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, mediante iniziative da attuarsi da parte della regione d'intesa con le rappresentanze interessate.

L'articolo 11 istituisce un fondo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'erogazione di contributi in conto capitale alle società ed imprese che realizzeranno investimenti nel settore produttivo in provincia di Belluno e prevede per le stesse l'estensione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2.

L'articolo 12 dispone un contributo alla regione Veneto per iniziative finalizzate alla legge e riguardanti le aree orientali del territorio regionale poste a ridosso del Friuli-Venezia Giulia.

Alcune norme procedurali sono, infine, contenute nell'articolo 13.

Questo è, in sintesi, il contenuto dell'articolato nella sua ultima formulazione.

Mi pare di poter dire che esso soddisfi, quasi completamente, le esigenze irrinunciabili per le quali è nata l'iniziativa legislativa e, nel contempo, non trascuri le giuste preoccupazioni di equilibrio generale che animano il Governo e che debbono trovare riscontro nel Parlamento.

Confido, pertanto, nel consenso e nel voto positivo della Commissione.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 19 marzo è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo dunque all'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Desidero chiedere al sottosegretario Rubbi se le riserve sollevate dal Governo in sede di Comitato ristretto siano rimaste tali oppure se sia intervenuto un mutamento nella posizione dell'esecutivo.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il ragionamento compiuto in sede di esame dei singoli articoli del provvedimento nell'ambito del Comitato ristretto mantiene una sua validità. Tuttavia, per alcuni punti, ulteriori approfondimenti hanno suggerito la presentazione di

emendamenti al testo che il relatore ha testé illustrato.

Come l'onorevole Garavini potrà constatare, anche se ciascuna modifica non è certo priva di significato e di importanza, non opera stravolgimenti sostanziali del contenuto del provvedimento elaborato dal Comitato ristretto.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Lei è molto cortese e non intendo risponderle in modo maleducato, però ritengo che l'impianto originario del provvedimento abbia ricevuto sostanziali modifiche. Se le notizie che ho ricevuto sono esatte – mi riservo di verificarle quando gli uffici mi forniranno copia degli emendamenti – il Governo ha apportato altri tagli non secondari. Comprendo che il ruolo dell'esecutivo sia quello – diciamo – di « stringere i cordoni della borsa », però è anche vero che vengono previste misure fortemente riduttive, tali da svuotare sostanzialmente la legge. Vi è, inoltre, una questione di metodo. Infatti, è molto imbarazzante per chi ha partecipato alle riunioni del Comitato ristretto ed è stato cortesemente invitato, in quella sede, a prendere atto delle restrizioni poste dal Governo per esigenze di bilancio (attenuando lo scontro tra maggioranza ed opposizione al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento), scoprire che quelle decurtazioni non erano sufficienti e che il Governo è intervenuto ulteriormente. In tal modo siamo chiamati a pagare il prezzo dei contrasti interni alla maggioranza ed alla compagine governativa: è un modo di procedere inaccettabile ! Se il Governo aveva questioni da porre doveva farlo in sede di Comitato ristretto, altrimenti tanto valeva discutere direttamente in Commissione. La mia è una protesta che riguarda i metodi e si accompagna alla disapprovazione per lo snaturamento del contenuto della legge.

Ritengo, comunque, che prima di passare all'esame dei singoli articoli, i commissari debbano poter prendere visione di tutti gli emendamenti che sono stati presentati, compresi quelli del Governo.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire che sia distribuita a tutti i commissari copia degli emendamenti.

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Finalità e destinatari).

1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di squilibrio socio-economico derivate alla regione Friuli-Venezia Giulia dalle perdite territoriali conseguenti al trattato di pace e di favorire, nell'ambito della speciale collocazione geo-politica del suo territorio quale regione frontaliera della Comunità economica europea, l'incentivazione ed il rilancio delle attività produttive e lo sviluppo della cooperazione economica internazionale, vengono istituite le provvidenze della presente legge.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 riguardano i settori produttivi, dei servizi e della ricerca anche per promuoverne la presenza in campo internazionale, sviluppare l'innovazione ed incrementare le relazioni economiche e culturali e gli scambi con l'estero.

3. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, predispone, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, un programma nazionale di interesse comunitario.

4. Le agevolazioni della presente legge sono destinate alle imprese e società e agli enti operanti o che vengano costituiti ed operino, con proprie strutture stabili e permanenti, nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e siano qualificate da uno dei seguenti requisiti:

a) attività di cooperazione economica internazionale sviluppata attraverso accordi di cooperazione industriale, tec-

nica e nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni (non in forma di società di capitali) attuati sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, purché i contratti prevedano una durata almeno triennale. I destinatari del provvedimento dovranno fornire ogni anno, alle autorità preposte al controllo, elementi attestanti l'attuazione del contratto di cooperazione;

b) significativa presenza sui mercati esteri dimostrata da esportazioni di merci e/o servizi mediamente non inferiori al 30 per cento del proprio fatturato negli ultimi 3 anni. Nel periodo di durata del godimento dei benefici della presente legge l'erogazione degli stessi è vincolata alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione atta a comprovare il raggiungimento della percentuale di cui sopra nell'anno precedente;

c) partecipazione di capitale estero non inferiore al 20 per cento e, comunque, per partecipanti non appartenenti alla Comunità economica europea, in misura tale da non costituire posizioni di controllo. Si intendono non appartenenti alla Comunità economica europea, anche le società costituite in stati membri della CEE in cui sia presente una quota maggioritaria di capitale extra-comunitario. I benefici saranno riconosciuti alle imprese e società con partecipazione di capitale estero che dimostrino di aver svolto una effettiva attività per almeno un anno dopo la loro costituzione;

d) programmi per l'ammodernamento, l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie produttive o progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, ovvero di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

5. Le agevolazioni previste dalla presente legge non possono in ogni caso essere concesse ai destinatari che, con sentenza passata in giudicato, siano stati riconosciuti responsabili di lesioni all'ambiente o di violazione dello Statuto dei lavoratori.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Finalità e destinatari).

1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni derivate alla Regione Friuli-Venezia Giulia dalle perdite territoriali conseguenti al trattato di pace e di favorire, nell'ambito della speciale collocazione geo-politica del suo territorio quale regione frontaliera della Comunità economica europea, l'incentivazione ed il rilancio delle attività produttive per lo sviluppo della cooperazione economica con l'Austria, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ed i Paesi aderenti al Consiglio per l'assistenza economica mutua istituito a Mosca nel 1949, vengono istituite le provvidenze della presente legge.

2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, predispone, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, un programma nazionale coerente con gli interessi della Comunità economica europea.

3. Le provvidenze di cui alla presente legge, rivolte alle attività nei settori della produzione, dei servizi e della ricerca, sono destinate alle imprese e società e agli enti operanti o che vengano costituiti ed operino, con proprie strutture stabili e permanenti, nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e siano qualificate da uno dei seguenti requisti:

a) attività di cooperazione economica internazionale sviluppata attraverso accordi di cooperazione industriale, tecnica e nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni attuati sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, purché i contratti prevedano una durata almeno triennale. I destinatari del provvedimento dovranno fornire ogni anno, alle autorità preposte al controllo, elementi attestanti l'attuazione del contratto di cooperazione;

b) significativa presenza sui mercati esteri dimostrata da esportazioni di merci e/o servizi mediamente non inferiori al 30 per cento del proprio fatturato negli ultimi 8 anni. Nel periodo di durata del godimento dei benefici della presente legge l'erogazione degli stessi è vincolata alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione atta a comprovare il raggiungimento della percentuale di cui sopra nell'anno precedente;

c) partecipazione di capitale estero non inferiore al 20 per cento e, comunque, per partecipanti non appartenenti alla Comunità economica europea, in misura tale da non costituire posizioni di controllo. Si intendono non appartenenti alla Comunità economica europea, anche le società costituite in Stati membri della CEE in cui sia presente una quota maggioritaria di capitale extra-comunitario. I benefici saranno riconosciuti alle imprese e società con partecipazione di capitale estero che dimostrino di aver svolto una effettiva attività per almeno un anno dopo la loro costituzione.

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge non possono in ogni caso essere concesse ai destinatari che, con sentenza passata in giudicato, siano stati riconosciuti responsabili di danno all'ambiente o di violazioni delle vigenti norme di tutela del lavoro.

1. 4.

Governo

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di valorizzare il ruolo di area frontaliera della Comunità europea del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto orientale e nell'intento di sviluppare la cooperazione economica internazionale, sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge.

1-*bis*. Per territori del Veneto orientale si intendono, ai fini della presente legge, quelli compresi nella provincia di Belluno e nei comuni delle province di Treviso e di Venezia situati in sinistra del fiume Piave.

1-*ter*. Le somme previste dalla presente legge per interventi a favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono ripartite tra le due Regioni in proporzione diretta all'estensione delle rispettive superfici territoriali interessate, di cui ai precedenti commi, e alle rispettive popolazioni residenti nei medesimi territori, sulla base degli ultimi dati ufficiali pubblicati dall'Istituto centrale di statistica disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, predispone, sentite le Regioni interessate, un programma nazionale di interesse comunitario da finanziare con fondi comunitari, statali, regionali e locali. A tale scopo è costituito presso il Ministero del Tesoro un apposito fondo. Al fondo lo Stato contribuisce con la somma di lire 50 miliardi per il periodo 1989/1997, di cui lire 5 miliardi per il 1989 e 5 miliardi per il 1990.

1. 2.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: non inferiore al 20 per cento *con le parole:* non inferiore al 30 per cento.

1. 3

Camber.

All'articolo 1, comma 4, aggiungere le seguenti lettere:

e) da programmi di prevenzione per la difesa della salute dei lavoratori dipen-

denti, e per la eliminazione dell'inquinamento ambientale derivante dai loro processi produttivi.

f) che rispettino le leggi riguardanti il mercato del lavoro.

g) che prevedano un aumento stabile dell'occupazione.

h) che non abbiano contenziosi aperti con l'amministrazione in materia fiscale e di contribuzione sociale.

1. 5

Cipriani.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Essendone il firmatario, il Governo non può che essere favorevole all'approvazione dell'emendamento 1. 4.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Desidero esprimere un'opinione e formulare una richiesta di chiarimento. Il mio gruppo ritiene che l'articolo interamente sostitutivo proposto dal Governo non sia che una riscrittura limitativa dell'articolo 1 predisposto dal Comitato ristretto in quanto, se abbiamo ben compreso, prevede una delimitazione geografica che non giudichiamo opportuna. Pertanto, non riteniamo convincente questo nuovo testo.

La formulazione adottata ci pare, poi, ambigua, in quanto non chiarisce se le agevolazioni introdotte si estendano anche ai rapporti con i paesi della Comunità economica europea o se riguardino soltanto quelli con l'Europa orientale. È a tale riguardo che avanzo la richiesta di chiarimento.

RAFFAELE VALENSISE. Il comma 1 dell'articolo 1 proposto dal Governo ci appare, salvo diverse interpretazioni e chiarimenti, fortemente riduttivo, quando già riduttivo e prudente era il testo predisposto dal Comitato ristretto, che faceva riferimento alla speciale collocazione geo-politica del Friuli-Venezia Giulia quale regione di frontiera della Comunità economica europea e si proponeva di favorire l'incentivazione ed il rilancio delle attività produttive e lo sviluppo della cooperazione economico-internazionale.

In quanto meridionale so cosa significhi depressione e riconosco che, come esiste la depressione nel Sud, sono sempre esistite le zone depresse del Centro-nord. Il testo del Comitato ristretto facendo riferimento alla collocazione geo-politica sottolineava, appunto, la depressione della zona in questione; il testo proposto dal Governo, definendo puntigliosamente gli Stati confinanti, risulta ancora più restrittivo in quanto indica direzioni obbligate per lo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia. Il testo originario, invece, prendendo in considerazione, una situazione politica complessiva, non mi sembra diriga lo sviluppo in un'unica direzione.

La mia preoccupazione, a meno che il Governo non chiarisca le ragioni di questa sua proposta di modifica, è che, in futuro, un programma di sviluppo possa essere dichiarato non conforme all'articolo 1 in quanto la produzione, la tecnologia o determinati processi non sono tali da inserire il fatto produttivo nel quadro identificato. Una vecchia massima degli avvocati recita: *omnis definitio in iure periculosa*, e la definizione che il Governo intende fare è pericolosa !

SERGIO COLONI. Avendo partecipato ai lavori del Comitato ristretto, è evidente che, per taluni aspetti, considererei più opportuna la dizione dell'articolo nel testo di cui il presidente ha dato lettura. Consapevole dell'esigenza di licenziare un testo che sia facilmente accettabile da parte della CEE, giudico opportuno l'emendamento in questione, pur riservandomi di presentare un subemendamento volto a sostituire le parole: « produttive per lo sviluppo » con le parole: « produttive e lo sviluppo ».

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor presidente, onorevoli colle-

ghi, le preoccupazioni che hanno mosso il Governo a presentare la proposta emendativa in questione (sul cui contenuto, a giusto titolo, molti di voi si sono soffermati per valutarne l'effettiva portata) hanno una natura particolare che, certo, non sarà sfuggita alla vostra attenzione: quella derivante dall'appartenere ad una Comunità entro la quale intendiamo poter giungere a convergenze che non siano né « strappate », né ottenute a seguito di posizioni conflittuali. Pertanto, l'identificare, per talune specifiche zone del nostro paese, un prioritario impegno per lo sviluppo delle relazioni economiche con i paesi dell'Est, pare, effettivamente, una specificazione in grado di trovare recepimento e convergenze significative anche da parte dei nostri interlocutori in sede internazionale, più che l'indicazione di una volontà di intervento al fine di incrementare le attivita internazionali di certe regioni frontaliere.

Vi è, cioè, la presunzione di una specifica vocazione (non foss'altro manifestata dalla collocazione medesima delle comunità in questione) per l'incremento delle relazioni economiche con i paesi di confine, innanzitutto, e, più in generale, con l'intero Comecon. Ed è questa, onorevoli colleghi, la ragione principale che ha indotto il Governo a compiere l'ulteriore precisazione al nostro esame.

Una seconda ragione, che forse i colleghi della Commissione hanno presente (chiedo scusa, pertanto, se mi soffermo sulla sua esplicitazione) è di carattere strettamente interno, relativa alla incentivazione che, rispetto alle altre zone del nostro paese, andiamo a prevedere a favore di quelle descritte nell'emendamento in questione: anche in questo caso, è parso, effettivamente, che le relazioni economiche internazionali con realtà non riconducibili nell'ambito della CEE dovessero trovare sostanziali condizioni di parità nel paese.

In particolare, per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Garavini, e cioè se si intende che le misure di cui ai successivi articoli possano essere attuate solo ed in quanto volte, in modo palese e documentato. ad aumentare le relazioni internazionali con l'estero, a me pare che il quesito vada *ultra petita:* a mio avviso, la prudenza di tutti, sia del Governo sia della Commissione, dovrebbe farci unanimemente concludere che le misure di cui agli articoli successivi vivono per il testo letterale delle norme ivi previste. Lo spirito generale resta quello che abbiamo definito, ma l'attuabilità delle misure s'intende subordinata, esclusivamente, al rispetto delle norme, così come enunciate negli articoli successivi. Con ciò vorrei anche rispondere all'onorevole Valensise, in quanto ritengo di condividere la sua preoccupazione in ordine ai possibili effetti, non positivi, di ulteriori specificazioni. A me sembra che la legge affermi, esplicitamente, che le norme in questione avranno valore solo là dove verranno a determinarsi le condizioni per le quali, effettivamente, le misure potranno essere attuate in tanto ed in quanto esistano presupposti specifici volti, appunto, all'incremento dei rapporti economici con determinati territori. Là dove la legge non espliciti i paesi interlocutori degli operatori destinatari degli interventi dovrà essere presunta una piena operatività delle normative.

Da ultimo, rispondendo all'onorevole Coloni circa una sua richiesta di subemendamento, dichiaro che non avrei difficoltà ad aderirvi qualora egli dichiarasse di recepire lo spirito fatto proprio dal Governo nel momento in cui si è accinto a varare questo pacchetto di norme a favore delle comunità frontaliere del nostro paese e della Comunità.

SERGIO COLONI. Non posso che ribadire quanto ho già affermato. Questo provvedimento non prevede interventi straordinari per la rimozione delle condizioni di sottosviluppo paragonabili a quelle vigenti in altre regioni italiane; si propone di incentivare i rapporti internazionali. La mia proposta di modifica si basa su tale impostazione.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* In tal caso non ho difficoltà ad

accettarla ed a modificare direttamente il testo presentato dal Governo secondo quanto proposto dall'onorevole Coloni.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Sono anch'io favorevole alla proposta di modifica dell'onorevole Coloni.

RENZO PASCOLAT. Ritengo che la formulazione del primo comma, così come risulta dal testo del Comitato ristretto, possa garantire un'impostazione più adeguata alla cooperazione economica internazionale. Ricordo ai colleghi che il Friuli-Venezia Giulia già da tempo intrattiene rapporti economici con la Germania, mentre tale situazione non viene recepita nella formulazione dell'emendamento presentato dal Governo. Riteniamo, quindi, che tale emendamento non corrisponda alle finalità che erano state indicate in sede di Comitato ristretto. Per tali ragioni preannuncio l'astensione del gruppo comunista.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Desidero chiedere un ulteriore chiarimento al rappresentante del Governo per quanto riguarda l'emendamento presentato all'articolo 3, poiché è strettamente connesso con il primo comma dell'articolo 1 così come risulterebbe nel caso fosse approvato l'emendamento del Governo 1. 4. Si stabilisce, infatti, che gli stanziamenti verranno versati alle aziende che intrattengono rapporti economici con l'Austria, la Jugoslavia ed i paesi del Comecon, escludendo i mercati della CEE. Ritengo che sia giusto privilegiare le relazioni con quei paesi, ma è errato escludere quelli della CEE.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di intervenire solo per dichiarazioni di voto, altrimenti rischiamo di allungare i tempi in maniera eccessiva.

GIUSEPPE GUARINO. Prendo la parola per una breve dichiarazioni di voto. La mia competenza professionale mi spinge a sottolineare un particolare profilo giuridico che mi obbligherebbe ad astenermi dalla votazione. Infatti, l'emendamento del Governo prevede una norma che influisce in particolare sull'articolo 3, ponendo una limitazione alla capacità giuridica di alcuni soggetti senza che ciò sia previsto dal nostro ordinamento, nemmeno in rapporto a princìpi di carattere generale.

Inoltre, tale norma comporterebbe gravi difficoltà in sede applicativa nel caso in cui uno di tali soggetti – che si trovano nella condizione di commerciare con altri paesi, per esempio il Giappone o la Cina – non si attenesse alla legge, poiché non si potrebbe intervenire in alcun modo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 4 con la modifica proposta dal deputato Coloni, accettato dal relatore.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Agevolazioni fiscali).

1. Alle società di cui all'articolo 1 è concessa la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per gli utili impegnati entro il 31 dicembre 1994 nella costruzione, riattivazione, ampliamento o ammodernamento di impianti, con le modalità di cui al successivo comma 3.

2. Alle imprese e società di cui all'articolo 1 è concessa l'esenzione totale dall'imposta locale sui redditi degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi del citato decreto del Presidente

della Repubblica n. 600, e successive modificazioni, impegnati entro il 31 dicembre 1994 nella costruzione, riattivazione, ampliamento o ammodernamento di impianti nei territori di cui all'articolo 1. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

3. Ai fini delle esenzioni di cui ai commi 1 e 2 per gli utili reinvestiti, i soggetti aventi diritto devono avanzarne richiesta in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono reinvestire. Alla dichiarazione deve essere allegato il progetto di massima degli investimenti, con specificazione delle date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alle opere e all'installazione degli impianti, nonché il piano di finanziamento; dell'effettiva data di inizio e di ultimazione dei predetti lavori deve essere data comunicazione, mediante raccomandata, entro 30 giorni, all'ufficio delle imposte al quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione, ovvero, se diverso, all'ufficio delle imposte nel cui distretto è sito il domicilio fiscale del richiedente al momento della comunicazione. L'esenzione è concessa in via provvisoria, sulla base della dichiarazione e, in via definitiva, sulla base delle risultanze della documentazione e nel rispetto delle seguenti condizioni: i lavori devono essere iniziati entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimati entro un triennio dalla data stessa; le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché l'ammontare delle somme impiegate nell'esecuzione di essi devono essere comprovati mediante certificazione emessa dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente; la certificazione deve essere presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dall'ultimazione dei lavori. Qualora i lavori progettati non siano iniziati o ultimati nei termini ovvero non siano rispettate le indicazioni rese nella predetta dichiarazione annuale, si fa luogo, entro cinque anni dalla scadenza del suddetto termine triennale di ultimazione, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

4. Alle imprese e alle società di cui all'articolo è concessa la detrazione prevista dall'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile. Tale base imponibile è determinata in relazione alle fatture ed alle bollette doganali derivanti da ordinativi emessi con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1991, relative ad acquisti, a locazioni finanziarie e ad importazioni di beni mobili materiali di nuova produzione, ammortizzabili, consegnati ed importati entro il 31 dicembre 1992 ed afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'8 novembre 1974. La maggior detrazione è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati, anche in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali e i documenti relativi alla consegna dei predetti beni.

5. Per le società operanti nelle aree di cui all'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successivamente modificata dall'articolo 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 637, non si applica la maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917, se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge 19 dicembre 1973, n. 837.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere:

5. Agli stabilimenti industriali ed artigiani aventi titolo alla attribuzione dei contingenti della tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è riconosciuta la facoltà di optare, mediante atto notificato alla camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia, per le agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in sostituzione delle agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come successivamente modificata ed integrata.

6. L'opzione ha effetto limitatamente ai quantitativi di prodotti di libero mercato impiegati nei cicli produttivi dei suddetti stabilimenti in luogo delle quote dei corrispondenti prodotti esenti della tabella B individualmente attribuite nei piani di contingentamento e ripartizione adottati.

2. 3.

Rebulla.

All'articolo 2, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Le agevolazioni della presente legge sono destinate alle imprese e società operanti o che vengano costituite ed operino, con proprie strutture stabili e permanenti, nei territori di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e siano qualificate da uno dei seguenti requisiti.

2. 2.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

All'articolo 2, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

I soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, devono avanzare richiesta in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono reinvestire.

Sopprimere il comma 4.

2. 2-*bis*.

Governo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GEROLAMO PELLICANÒ

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2. 2-*bis* del Governo, mentre mi dichiaro contrario agli emendamenti Brunetto ed altri 2. 2 e Rebulla 2. 3.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

LUCIANO REBULLA. Prendo atto del parere espresso dal Governo e ritiro l'emendamento da me presentato. Desidero tuttavia sottolineare che esso non apportava che una piccola modifica alla legge prevista per Villafranca e Gorizia e quindi avrebbe potuto facilmente essere accolto, dal momento che quella legge è sempre stata – dal 1948 ad oggi – prorogata con decreto.

Non penso neanche che l'approvazione dell'emendamento da me proposto avrebbe comportato maggiori oneri, poiché si sarebbe comunque sempre operato all'interno della Tabella B allegata alla legge n. 700 del 1975, quindi di contingenti già previsti e che sono gli stessi dall'approvazione della legge n. 1438 del 1948. Comunque, come ho già detto, sono disposto a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Brunetto ed altri 2. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 2-*bis*, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Programmi di penetrazione commerciale e di cooperazione internazionale).

1. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale pari a 130 miliardi di lire per il periodo 1988-1995 di cui 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989-1990, al fine di favorire il finanziamento delle strutture e dei programmi di promozione commerciale e di cooperazione produttiva nei mercati esteri, posti in essere dalle imprese e dalle società di cui all'articolo 1; tale contributo speciale è finalizzato alla erogazione a favore delle predette imprese e società di contributi in conto capitale, non cumulabili con altre agevolazioni statali o regionali, nella misura massima pari al 30 per cento dell'investimento relativo alla creazione di strutture permanenti per il commercio estero, quali depositi, campionamenti, filiali di vendita e centri di assistenza commerciale.

2. Alle imprese e alle società di cui all'articolo 1 sono concessi:

a) finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale, di durata non superiore a tre anni, in paesi diversi da quelli delle Comunità europee. Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti predetti, nonché il relativo tasso agevolato, in misura non inferiore al 50 per cento di quello stabilito ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Ai fini di cui alla presente lettera il fondo a carattere rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è integrato di 7,5 miliardi di lire di cui 2,5 miliardi di lire per il 1989 e 5 miliardi di lire per il 1990, a carico dello stanziamento di cui al comma 1;

b) crediti agevolati per il finanziamento della quota di pertinenza italiana di investimenti destinati a costituire, in paesi diversi da quelli delle Comunità europee, società miste per la produzione di beni e servizi destinati al mercato internazionale. Tali contributi possono essere concessi, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con le procedure e secondo i criteri e condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge; i contributi predetti, nel caso di investimenti in paesi in via di sviluppo dell'Europa orientale, possono essere cumulati con altri investimenti nazionali o comunitari. Ai fini di cui alla presente lettera, il Fondo rotativo costituto presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è integrato di 7,5 miliardi di lire di cui 2,5 miliardi di lire per il 1989 e 5 miliardi di lire per il 1990, a carico dello stanziamento di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni competenti per materia adottano misure volte ad assicurare il massimo snellimento delle procedure e la celerità degli adempimenti connessi con le operazioni di commercio internazionale, ivi compreso il commercio di transito e le compensazioni private e valutarie, poste in essere da imprese aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo straordinario di 40 miliardi di lire erogabile nel periodo 1989-1992, di cui 10 miliardi di lire per il 1989 e 10 miliardi di lire per il 1990,

finalizzato all'avvio di un centro regionale per gli scambi, anche in compensazione, attraverso apposita convenzione da stipularsi con società o consorzi regionali specializzati nel settore commerciale, ivi comprese quelle in compartecipazione con società straniere di provata affidabilità.

5. Alle imprese o società localizzate o che andranno a localizzarsi nella provincia di Belluno, che realizzano programmi di penetrazione commerciale all'estero, sono concessi, per tali finalità, finanziamenti a tasso agevolato a valere sull'apposita quota del Fondo a carattere rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, alle condizioni e con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2, lettera *a)*. A tal fine il predetto Fondo è integrato di 2,5 miliardi di lire, di cui 1 miliardo di lire per il 1989 e 1,5 miliardi di lire per il 1990, a carico dello stanziamento di cui al comma 1.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.
3. 1.

Cipriani.

Al comma 1, le parole: nei mercati esteri, posti in essere dalle imprese e società di cui all'articolo 1 *sono sostituite dalle seguenti:* nei mercati dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, posti in essere dalle imprese e dalle società di cui allo stesso articolo.

Al comma 2 le parole: società di cui all'articolo 1 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui al comma 1.

Al comma 2, lettera b), *le parole:* in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee *sono sostituite dalle seguenti:* nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.

Al comma 5 le parole: all'estero *sono sostituite dalle seguenti:* di cui al presente articolo.
3. 2.

Governo.

Aggiungere, alla fine del comma 4, il seguente comma:

Per i fini di cui alla presente legge è concesso alla Camera di commercio di Pordenone un contributo annuo di lire 7 miliardi per 3 anni destinato alla realizzazione dell'« Interporto » regionale ubicato in Pordenone ed alle connesse infrastrutture socio-economiche.
3. 3.

Agrusti, Parigi, Bertoli.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore.* Esprimendo il mio parere sull'emendamento 3. 2 presentato dal Governo, non posso non ricordare le osservazioni fatte dall'onorevole Garavini a proposito dell'impostazione limitativa dell'articolo 1. Ora, devo rilevare come l'emendamento del Governo in esame, escludendo le agevolazioni per i paesi facenti parte della Comunità economica europea, rappresenti una limitazione molto forte e che potrebbe mettere in difficoltà alcune attività della regione, impedendo un completo sviluppo ed una proiezione delle attività produttive verso tutti i paesi europei.

MICHELANGELO AGRUSTI. Ritengo che dopo l'introduzione della modifica proposta dal collega Coloni all'articolo 1, l'emendamento ora presentato dal Governo all'articolo 3 non sia più necessario.

Desidero ribadire che sono anch'io assolutamente contrario all'introduzione di limitazioni di questo tipo, che non rientrano in alcuna logica ed avvalorano le considerazioni espresse in precedenza dall'onorevole Guarino.

GIOVANNI CARRUS. Ritengo anch'io, signor presidente, che l'accoglimento della modifica proposta dal collega Coloni

renda quanto meno pleonastico l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 3. È infatti evidente che, una volta delimitata l'area di intervento, non esiste più la necessità di ripetere tale delimitazione.

RAFFAELE VALENSISE. L'articolo 3, nel testo proposto dal Comitato ristretto, chiarisce in senso negativo la portata dell'articolo 1 e la modifica proposta dall'onorevole Coloni, benché abbia alleggerito tale negatività, non l'ha cancellata del tutto. Ritengo che, al fine di sottolineare maggiormente l'importanza delle risorse che sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 3, sia opportuno sopprimere le parole: « posti in essere dalle imprese e dalle società di cui all'articolo 1 ». L'articolo 1 assumerebbe, in tal modo, una funzione introduttiva senza generiche preclusioni; mentre prevedere che la destinazione di risorse imponenti quali quelle previste dall'articolo 3 sia limitata dal riferimento all'articolo 1, si pone in contrasto con le finalità che la legge vuole perseguire. Ovviamente « mercati esteri » devono essere quelli cui l'articolo 1 fa particolare riferimento, ma un'ulteriore limitazione toglierebbe respiro all'impostazione della legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento Cipriani 3. 1, soppressivo dello articolo 3, è stato ritirato.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 3. 3, mentre per quanto riguarda l'emendamento 3. 2 preferisco rimettermi al giudizio del Governo.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Onorevoli colleghi, credo che ognuno di voi comprenda che se in qualche misura si è venuti meno ad una regola di cortesia (cui, molto opportunamente, all'inizio della seduta ha voluto far richiamo l'onorevole Garavini), cioè quella di discutere in sede di riunione plenaria della Commissione un testo uguale o pressocché uguale a quello che, in ultima istanza, è stato oggetto di esame da parte del Comitato ristretto, ciò è dovuto al fatto che il Governo ha ritenuto opportuni, su taluni punti del testo, approfondimenti che andassero al di là di un momentaneo scambio di idee.

Conseguentemente, il testo dell'emendamento all'articolo 3 viene considerato dal Governo essenziale agli effetti del proseguimento dell'esame del provvedimento. Debbo dire questo con la chiarezza che mi è doverosa nell'esercizio delle funzioni di rappresentante di Governo, e nel rispetto che devo fino in fondo, ai colleghi membri di così autorevole Commissione.

Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 3. 3 ed insiste sul suo emendamento 3. 2.

GIUSEPPE GUARINO. Signor presidente, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 3. 2, vorrei far rilevare al Governo che anche in questo caso verrebbe a configurarsi un grave problema giuridico di limitazione delle capacità operative di soggetti i cui poteri non possono essere ritenuti comprimibili. Ritengo che queste argomentazioni di carattere giuridico debbano essere tenute presenti, in quanto è facilmente prevedibile che vengano a costituirsi triangolazioni commerciali, attraverso società costituite in Austria, per aggirare le norme limitative.

RAFFAELE VALENSISE. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento 3. 2 del Governo. Nel far mie le argomentazioni svolte dal collega Guarino, desidero aggiungere, quale osservazione personale, che dietro un'apparente superincentivazione, in realtà, l'emendamento finirà con il creare, per le imprese interessate, disincentivazioni di partenza, precludendo di fatto lo sviluppo economico delle zone in cui sono ubicate.

Ritengo, inoltre, che l'emendamento del Governo sia in « rotta di collisione » con la nostra appartenenza alla Comunità

europea, in quanto non è possibile che il diritto di stabilimento venga ad essere paralizzato, nei territori CEE, in maniera così precisa e monopolistica. In sostanza, l'emendamento in questione non solo finisce col vanificare le buone intenzioni nei confronti del Friuli-Venezia Giulia, ma viene, altresì, a porsi in contrasto con i princìpi del trattato.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Ci siamo astenuti in sede di votazione dell'articolo 1 in quanto, pur non essendo contrari al privilegio in esso esplicitato (quello relativo alle relazioni commerciali con l'Austria, con la Jugoslavia e con i paesi del Comecon), ritenevamo che fosse migliore il testo proposto dal Comitato ristretto. Siamo invece contrari all'emendamento 3. 2, in quanto esso riveste un valore esclusivo che, limitando i rapporti con i paesi della CEE, finirà per esercitare riflessi negativi sulla stessa politica economica generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 2.

(È approvato).

MICHELANGELO AGRUSTI. Ritiro, anche a nome degli altri firmatari, l'emendamento 3. 3 che verrà trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Fondo per lo sviluppo tecnologico e per progetti di ricerca).

1. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo di 250 miliardi di lire per il periodo 1988-1995, di cui 6 miliardi di lire per il 1988, 10 miliardi di lire per il 1989 e 25 miliardi di lire per il 1990, finalizzato a favorire l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico delle imprese e società di cui all'articolo 1, nonché la realizzazione di progetti di ricerca e di riorganizzazione aziendale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale:

a) fino al 30 per cento dei costi di investimento e comunque nel limite massimo di 500 milioni di lire, per l'acquisto o la locazione finanziaria di macchinari, attrezzature produttive ed impianti ad alto contenuto tecnologico;

b) fino al 30 per cento del costo di investimento, cumulabile fino ad un massimo del 90 per cento con altri incentivi ed agevolazioni, per progetti di ricerca e di sperimentazione. Il contributo può essere elevato al 50 per cento, cumulabile fino al 90 per cento se i progetti di ricerca e di sperimentazione vengono eseguiti nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste istituita ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4 sopprimere il comma 1.
4. 1.

Cipriani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Veneto è assegnato un contributo speciale di lire 150 miliardi nel periodo 1988-1997, di cui 5 miliardi per gli anni 1988 e 1989 e 10 miliardi per l'anno 1990, per la erogazione di contributi alle imprese anche

ai sensi della vigente legislazione regionale.
4. 2.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

Al comma 1, quinta riga, dopo le parole: le imprese, *aggiungere:* e dei centri e degli istituti di ricerca.
4. 3.

Garavini, Pascolat, Bordon, Fachin Schiavi, Gasparotto.

ARNALDO BRUNETTO. Ritiriamo l'emendamento 4. 2.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore.* Esprimo parere contrario all'emendamento 4. 1 e favorevole all'emendamento 4. 3.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Esprimo parere contrario all'emendamento 4. 1 e favorevole all'emendamento 4. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 4. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Garavini ed altri 4. 3, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Interventi a sostegno dei traffici).

1. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di 60 miliardi di lire per il periodo 1989-1991 di cui 20 miliardi di lire per il 1989 e 20 miliardi di lire per il 1990, per la concessione, a favore delle imprese o società di cui all'articolo 1, di un contributo della misura massima del 15 per cento sulle tariffe dell'autotrasporto e del trasporto marittimo e aereo interessante la Regione.

Sono stati presentati il seguente emendamento ed articolo aggiuntivo:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5. – *(Interventi per lo sviluppo dell'occupazione).* — 1. Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Veneto è assegnato un contributo speciale di lire 250 miliardi nel periodo 1988-1997, di cui 5 miliardi per il 1988, 10 miliardi per il 1989 e 20 miliardi per il 1990, al fine di favorire i programmi di penetrazione commerciale delle imprese e società operanti nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge.
5. 1.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Zone franche).

1. Il Governo emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per facilitare lo svolgimento delle attività di imbarco, sbarco e deposito, manipolazioni usuali e perfezionamento attivo nei punti franchi di Trieste, sulla base di provvedimenti di semplificazione delle procedure doganali, dei controlli e degli accertamenti che disciplinano l'ingresso delle materie prime e dei semilavorati nazionali ed esteri e l'esportazione dei prodotti e le relative restituzioni nazionali o comunitarie, nonché di misure nel campo dei trasporti, del commercio

estero, della marina mercantile, dell'industria, che faciliti al massimo l'operatività e le prerogative dei punti franchi.

2. Il Governo, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede ad estendere in alcune aree del territorio regionale il regime dei punti franchi di Trieste per l'attività di trasformazione industriale.

5. 02.

Garavini, Pascolat, Fachin Schiavi, Gasparotto, Bordon.

ARNALDO BRUNETTO. Ritiriamo l'emendamento 5. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 5. 02.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Garavini ed altri 5. 02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Fondo di rotazione).

1. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia di cui al l'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198 (FRIE), è conferita la somma di lire 130 miliardi per il periodo 1988-1993 di cui lire 9 miliardi per l'anno 1988, 10 miliardi per l'anno 1989 e 20 miliardi per l'anno 1990.

2. La Regione Friuli-Venezia Giulia istituirà con legge regionale un fondo di rotazione speciale per il quale è assegnato un contributo di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e da stanziamenti ordinari della Regione per la concessione di finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane singole o associate e loro consorzi. Il fondo avrà la durata di 10 anni e la misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, saranno determinati con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6. — *(Fondo per lo sviluppo tecnologico e per programmi di ricerca).*

1. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Veneto è assegnato un contributo speciale di lire 400 miliardi per il periodo 1988/1997, di cui 5 miliardi per il 1988, 10 miliardi per il 1989 e 20 miliardi per il 1990, destinato a favorire l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico delle imprese e società di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di programmi di ricerca.

6. 1.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

All'articolo 6 aggiungere il seguente comma:

Per le finalità previste dalla presente legge è istituito un fondo di rotazione per attività artigianali nel Friuli-Venezia Giulia. Il fondo di cui al comma precedente è stabilito in 10 miliardi. Con legge regionale si provvederà a definire le norme di funzionamento del fondo di cui sopra.

6. 2.

Garavini, Pascolat, Gasparotto, Bordon, Fachin Schiavi.

ARNALDO BRUNETTO. Ritiriamo l'emendamento 6. 1.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Il contenuto dell'emendamento 6. 2 è compreso nel secondo comma dell'articolo 6. Chiedo, pertanto, ai presentatori di ritirarlo.

RENZO PASCOLAT. Lo ritiro, anche a nome degli altri firmatari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Agevolazioni sui prestiti obbligazionari).

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività economiche nel Friuli-Venezia Giulia dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare in detti territori, comprese le sezioni speciali di medio credito, il Ministero del tesoro può concedere un contributo, a decorrere dalla effettiva erogazione del finanziamento, fino alla misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione previsto nella « Relazione previsionale e programmatica » e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 1988-1989.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma 1, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui al presente articolo.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

Cipriani.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7. — *(Interventi a sostegno dei traffici).*

Alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Veneto è assegnato un contributo speciale di lire 100 miliardi per il periodo 1988/1997, di cui 5 miliardi per l'anno 1989 e 10 miliardi per l'anno 1990, per la concessione, a favore delle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge, di un contributo della misura massima del 15 per cento sulle tariffe dell'autotrasporto e del trasporto marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese localizzate nei medesimi territori sopraindicati.

7. 2.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

Sopprimere l'articolo 7.

7. 3.

Il Governo.

ARNALDO BRUNETTO. Ritiriamo l'emendamento 7. 2.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti 7. 1 e 7. 3.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Sono meravigliato di scoprire questa uniformità di posizioni tra il Governo e democrazia proletaria. Comunque, il gruppo comunista voterà contro gli emendamenti soppressivi dell'articolo 7 perché le agevolazioni sui prestiti obbligazionari sono ade-

guatamente inserite in un contesto legislativo come quello che viene proposto.

SERGIO COLONI. Onorevole Garavini, l'emendamento di democrazia proletaria si riferiva ad un'altra formulazione del testo.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento Cipriani 7. 1, identico al proprio emendamento 7. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7, di cui gli identici emendamenti 7. 1 e 7. 3 propongono la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 7 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART 8.

(Interventi per la montagna).

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale pari a lire 140 miliardi per il periodo 1988-1994 di cui lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per lo sviluppo della occupazione e delle attività produttive nelle aree montane.

2. Le norme di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, sono prorogate fino al 1995 per i comuni montani della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: viabilità e raccordi autostradali *aggiungere:* e ferroviari.

8. 1. Cipriani.

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la finalità di cui all'articolo 1 è assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Veneto un contributo speciale di lire 200 miliardi per il periodo 1988-1997, di cui 5 miliardi per il 1989 e 10 miliardi per il 1990, per provvedere, d'intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, alla realizzazione, nel quadro di un programma complessivo, anche attraverso società a capitale prevalentemente pubblico o con partecipazioni di capitale estero, di infrastrutture di trasporto, quali opere di viabilità e raccordi autostradali, opere ed impianti portuali ed aeroportuali, impianti di valichi di confine, aree attrezzate per lo stoccaggio e la manipolazione delle merci, nonché altre infrastrutture.

8. 2.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per i fini di cui alla presente legge è concesso alla camera di commercio di Pordenone un contributo annuo di lire 7 miliardi per 3 anni destinato alla realizzazione dell'« Interporto » regionale ubicato in Pordenone ed alle connesse infrastrutture socio-economiche.

8. 3.

Agrusti, Bertoli, Parigi.

Al comma 1, dopo le parole: pari a lire *sostituire:* 140 miliardi *con:* 300 miliardi.

8. 4.

Garavini, Pascolat, Fachin Schiavi, Gasparotto, Bordon.

Sopprimere il comma 2.

8. 5.

Il Governo.

Al comma 1, prima riga, dopo le parole: alle imprese, *aggiungere:* ai laboratori e agli istituti di ricerca.

Alla nona riga, dopo la parola: occupazione, *aggiungere:* anche intellettuale.
8. 6.

Garavini, Pascolat, Fachin Schiavi, Bordon, Gasparotto.

Comunico alla Commissione che gli emendamenti 8. 1 e 8. 2 sono stati ritirati in quanto non più riferibili all'ultima stesura del testo elaborato dal Comitato ristretto.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore.* Esprimo parere contrario all'emendamento 8. 4, poiché privo di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 8. 5, ritengo opportuno insistere per il mantenimento del testo del Comitato ristretto.

Si tratta di una norma recante benefici in materia di ILOR per le zone di montagna.

Desidero avvisare i colleghi che nella stesura frettolosa del testo è stato commesso un errore nell'indicazione del decreto presidenziale le cui norme vengono prorogate. In sede di coordinamento formale bisognerà provvedere alla correzione ed alla riformulazione del secondo comma.

RENZO PASCOLAT. Con l'emendamento 8. 4 il mio gruppo intende ripristinare il contributo speciale di 300 miliardi per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive nelle aree montane che era stato inizialmente approvato dal Comitato ristretto. Riteniamo di essere nel giusto presentando quest'emendamento e ci appelliamo anche alla sensibilità delle forze della maggioranza e dello stesso Governo, che su questo specifico punto si erano impegnate nei confronti delle popolazioni interessate. Desidero, tra l'altro, far presente che proprio nel corso di un recentissimo convegno la democrazia cristiana, attraverso suoi massimi esponenti, ha invitato i sindaci di quelle vallate a presentare documenti di protesta per sollecitare il ripristino della norma originaria.

Quindi, per garantire maggiore equità, riteniamo di dover insistere sull'emendamento.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore.* L'emendamento Garavini ed altri 8. 6 mi pare superfluo e non congruo allo scopo che si intende raggiungere. Nel momento in cui si vuole assegnare al Friuli-Venezia Giulia un fondo grazie al quale la regione possa emanare provvedimenti per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, ritengo che rappresenti un errore voler specificare tutto in modo eccessivamente rigoroso. Questo per quanto riguarda la proposta di aggiungere, dopo le parole « alle imprese », le seguenti: « ai laboratori ed agli istituti di ricerca ».

Per quanto riguarda la seconda parte di questo emendamento, con la quale si propone di aggiungere alla parola: « occupazione » le parole: « anche intellettuale », devo dire che, a mio giudizio, il termine occupazione è onnicomprensivo, quindi non necessita di ulteriori specificazioni. Pertanto, invito i colleghi del gruppo comunista a ritirare l'emendamento 8. 6; se essi non accogliessero il mio invito, sarei costretto ad esprimere parere contrario.

Ugualmente, invito i presentatori a ritirare il loro emendamento 8. 3.

MICHELANGELO AGRUSTI. Accogliamo l'invito del relatore e ritiriamo l'emendamento 8. 3.

RAFFAELE VALENSISE. Lo faccio mio.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Il parere del Governo sull'emendamento 8. 4 è necessariamente contrario per un problema di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 8. 6, mi unisco al relatore nell'invitare i proponenti a ritirarlo.

L'onorevole Orsini ha anche rivolto al Governo l'invito a ritirare l'emendamento 8. 5, soppressivo del secondo comma. In considerazione del fatto che il testo di tale comma potrà essere corretto in sede

di coordinamento, affinché non sorgano dubbi circa l'effettivo contenuto della norma, e che è stata cassata la disposizione concernente l'IVA (cioè la concessione della relativa facilitazione, per cui si può ritenere che sussista la copertura necessaria), accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 8. 5.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 8. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Garavini ed altri 8. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 8. 6, del quale è stato chiesto il ritiro da parte del relatore e del Governo.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Desidero fare una breve dichiarazione di voto. Se concordo con il relatore nel ritenere che l'aggiunta delle parole « anche intellettuale » sia ridondante, non altrettanto può dirsi della specificazione che destinatari debbano essere, oltre le imprese, anche i laboratori e gli istituti di ricerca.

Non v'è dubbio, infatti, che la scelta debba essere operata dalla regione, ma ciò deve avvenire nel rispetto della filosofia della legge che stiamo per approvare, tendente a quello sviluppo economico ed a quella cooperazione internazionale rispetto ai quali la ricerca, il lavoro intellettuale, l'ampliamento delle competenze e del sapere non hanno un ruolo subordinato, ma sono presupposti fondamentali affinché gli stessi rapporti economici possano incrementarsi e prosperare.

Ritiriamo l'emendamento, ma desideriamo ribadire che esso conteneva un'affermazione non ridondante ma fondamentale e meritevole di esplicitazione: pertanto, ci rincresce che esso non venga recepito nel testo del provvedimento che ci accingiamo a licenziare.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8. 3.

MICHELANGELO AGRUSTI. Pur avendo ritirato l'emendamento 8. 3, tengo a precisare che esso aveva una sua logica, in quanto l'articolo a cui si riferiva conteneva, in una sua precedente stesura, un esplicito riferimento al fondo per le infrastrutture e per la cooperazione internazionale. Mentre nel caso specifico era quindi possibile il riferimento all'interporto regionale di Pordenone, nell'attuale testo, riferito genericamente agli interventi per la montagna, l'emendamento non trova più una collocazione pertinente. Giudico pertanto incoerente discutere di una proposta emendativa che ho ritenuto opportuno presentare non all'articolo in discussione, ma all'articolo 3.

RAFFAELE VALENSISE. Desidero insistere per la votazione dell'emendamento ritirato dal collega Agrusti. L'articolo 8, infatti, reca interventi per la montagna, ma con il preciso scopo di garantire alle imprese operanti in certe zone parità di condizioni per concorrere alle finalità elencate nel provvedimento. E poiché bisogna tener conto che vi sono discrasie derivanti anche dal territorio e dalle intermodalità dei trasporti, è il caso di insistere su questo emendamento, il cui contenuto, a mio avviso, può essere opportunamente riferito all'articolo in questione.

RENZO PASCOLAT. Per quanto riguarda l'emendamento 8. 3, ritirato dal collega Agrusti e fatto proprio dall'onorevole Valensise, devo sottolineare che la sua approvazione farebbe insorgere problemi sui quali desidero richiamare l'attenzione dei colleghi.

Nella regione Friuli-Venezia Giulia esiste lo scalo feroviario di Cervignano nel Friuli, attorno al quale avrebbe dovuto crearsi una struttura interportuale. Tuttavia, poiché la discussione fin qui svolta ha evidenziato che la creazione di una simile infrastruttura non rientra tra le finalità del provvedimento, riteniamo che l'emendamento in questione non debba essere adottato per i riflessi negativi che potrebbe avere anche in relazione allo

scalo che ho sopra menzionato, e non perché riferito all'articolo 8 anziché all'articolo 3.

PRESIDENTE. Desidero far rilevare che, qualora l'emendamento 8. 3 fosse approvato, comportando oneri finanziari necessiterebbe di una copertura che andrebbe inserita nel testo.

Pongo in votazione l'emendamento 8. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Cooperazione internazionale scientifica e culturale).

1. L'Università degli studi di Trieste è autorizzata a istituire un corso di studi biennale per il conferimento del titolo di Master in Science and Technology Policy and Management, gestito d'intesa con le Nazioni Unite e riservato preferenzialmente a laureati di paesi in via di sviluppo.

2. Le Università degli studi di Trieste e di Udine sono autorizzate ad istituire, previe convenzioni con altre università estere, corsi di studio biennali per il reciproco conferimento e riconoscimento del titolo di Master nel settore delle discipline umanistiche e scientifiche avanzate, riservate a laureati di qualsiasi paese.

3. Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, l'Università di Udine è autorizzata a costituire un centro internazionale sul plurilinguismo.

4. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 15 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per il finanziamento di progetti ed attività di cooperazione internazionale scientifica, culturale e di ricerca promossi da enti, istituti, centri e collegi scientifici, culturali, didattici, universitari e loro consorzi.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: delle discipline umanistiche *riformulare nel modo seguente:* , scientifiche e delle tecnologie avanzate.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con sede nel territorio carnico.

9. 1.

Garavini, Fachin Schiavi, Pascolat, Bordon, Gasparotto.

Al comma 4, aggiungere, in fine:

Il Fondo così costituito sarà ripartito sulla base delle indicazioni di un'apposita commissione costituita, con voto limitato, dal consiglio regionale.

9. 2.

Fachin Schiavi, Bordon, Garavini.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore.* Mi dichiaro favorevole alla prima parte dell'emendamento 9. 1 e contrario alla seconda, in quanto aggiungere: « con sede nel territorio carnico » significherebbe attuare una prevaricazione nei confronti della regione.

Per quanto riguarda l'emendamento 9. 2, a me sembra che venga ugualmente a configurarsi una sorta di interferenza nel ruolo della regione, alla quale abbiamo demandato, in materia, la facoltà di adottare propri provvedimenti. Esprimo quindi parere contrario all'emendamento in questione.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Per quanto riguarda l'emendamento

9. 1, nell'associarsi al giudizio del relatore, il Governo si dichiara favorevole alla modifica relativa al comma 2 e contrario a quella al comma 3. Infatti, aggiungere: « con sede nel territorio carnico » significherebbe non rispettare il principio secondo il quale la localizzazione del centro in questione è demandato alla regione. Tale argomentazione vale anche per l'emendamento 9. 2 e, quindi, chiedo ai presentatori di ritirarlo.

Comprendo, comunque, le ragioni che spingono un deputato, che fa parte di una forza politica di minoranza in quella regione, a preoccuparsi dei meccanismi di votazione che salvaguardino le iniziative delle minoranze.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Concordo con le argomentazioni prima esposte circa la necessità di garantire alla regione l'autonomia nelle decisioni. Tuttavia, nel ritirare la seconda parte dell'emendamento 9. 1, vorrei sottolineare che il richiamo alla localizzazione è emerso anche in altre occasioni. La finalità, in questo caso, era quella di sollecitare lo sviluppo di una piccola università per integrarla nel territorio. Auspico che tale riferimento all'autonomia regionale venga fatto valere anche in altri casi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte (relativa al comma 2) dell'emendamento Garavini ed altri 9. 1, accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvata).

Per quanto riguarda l'emendamento 9. 2 il relatore ed il rappresentante del Governo hanno invitato i presentatori a ritirarlo. Avverto, inoltre, che l'emendamento può essere posto in votazione soltanto in linea di principio e, se approvato, dovrà essere sottoposto al parere della Commissione affari costituzionali.

WILLER BORDON. Chiedo al presidente di esplicitare le ragioni per le quali si renderebbe necessario il parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Onorevole Bordon, tutto ciò che riguarda l'ordinamento delle regioni a statuto speciale è di competenza della I Commissione.

WILLER BORDON. Rispondendo all'osservazione del sottosegretario Rubbi a proposito del nostro ruolo di minoranza, desidero ricordargli che stiamo lavorando con la speranza di non rimanere un partito minoritario nel Friuli-Venezia Giulia; già con le prossime elezioni ci auguriamo di rafforzare la nostra rappresentanza politica nella regione.

Con il nostro emendamento volevamo prevedere un controllo ed una maggiore trasparenza nella ripartizione dei fondi. Ci preoccupa, infatti, l'eccessiva discrezionalità che risulta dal testo per quanto la distribuzione di una somma elevata – 15 miliardi – e per tale ragione abbiamo ritenuto opportuno definire i soggetti da finanziarie. Poiché, però, si renderebbe necessario il parere della Commissione affari costituzionali, ritiriamo l'emendamento, invitando, comunque, il relatore a tenere presente la problematica accennata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Interventi a sostegno delle iniziative culturali delle minoranze linguistiche delle zone di confine).

1. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per gli anni 1988-1992, un contributo speciale di lire 24 miliardi di cui lire 8 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 8 miliardi per il 1990 per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Jugoslavia, nonché a favore degli enti

culturali ed artistici che svolgano attività all'estero; a tale fine la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza slovena e agisce d'intesa con le competenti amministrazioni centrali dello Stato per quanto concerne le iniziative per la minoranza italiana.

2. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 utilizzando l'accantonamento « provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività economiche nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nei territori medesimi, comprese le sezioni speciali di medio credito, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino a misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione previsto nella « Relazione previsionale e programmatica » e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato. A tale fine è autorizzato il limite di impegno decennale di 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

10. 1.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

All'articolo 10, sostituire le parole: minoranza slovena *con le seguenti:* minoranze slovena, serba, croata, tedesca, greca ed ebraica.

10.2.

Camber.

ARNALDO BRUNETTO. Ritiriamo l'emendamento 10. 1.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore.* Desidero rilevare che il secondo comma dell'articolo 10 parla di « minoranze slovene in Italia » e di « minoranze italiane in Jugslavia » poiché fa riferimento all'apposito accantonamento previsto nella legge finanziaria. Riteniamo, pertanto, che debba essere mantenuta la formulazione votata in sede di Comitato ristretto e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 10. 2.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Condivido la posizione espressa dal relatore.

GIULIO CAMBER. Desidero evidenziare che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento del Governo, l'articolo 1 è stato modificato e, quindi, il provvedimento nel suo complesso è rivolto non solo alla Jugoslavia, ma ad un più vasto ambito. Faccio presente che nella nostra regione, oltre a quella slovena, sono presenti altre minoranze etnico-linguistiche, come la serbo-croata. Inoltre, dopo l'accoglimento di un emendamento contenente un riferimento alla Repubblica austriaca, è opportuno tenere nel dovuto conto la consistenza della minoranza tedesca nel Friuli-Venezia Giulia.

Accolgo parzialmente l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, rinunciando alla dizione « greca ed ebraica » e mantenendo, però, l'indicazione relativa alle minoranze slovena, serba, croata e tedesca.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Prendendo la parola per dichiarazione di voto, desidero rilevare che l'emendamento 10. 2, in realtà, stravolge lo scopo specifico dell'articolo 10, poiché ragionando in termini di presenza di minoranze in senso lato dobbiamo riconoscere che minoranze di questo tipo esistono in tutte le regioni d'Italia. La questione che abbiamo di fronte è rappresentata, invece, dalla presenza in Friuli-Venezia Giulia di una minoranza

specifica, quella slovena, alla quale corrisponde dall'altra parte del confine una specifica minoranza italiana. Le misure previste all'articolo 10 possono essere efficaci proprio in quanto circoscritte; ritengo, pertanto, che non sia giusta una generica indicazione di tutte le minoranze presenti sul territorio friulano.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che l'emendamento 10. 2 può essere posto in votazione soltanto in linea di principio e, qualora venisse approvato, dovrebbe essere inviato alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Camber 10. 2.

(È respinto).

RAFFAELE VALENSISE. Preannuncio la mia astensione dalla votazione dell'articolo 10 il quale, così come formulato, manca della condizione di reciprocità di trattamento a favore dei nostri connazionali che, invece, dovrebbe valere in materia.

L'univocità del testo potrà dar luogo a finanziamenti di iniziative culturali a favore degli sloveni, cui non potranno corrispondere altrettante provvidenze a favore delle iniziative italiane, per il fatto che lo Stato jugoslavo offre ben poche garanzie alle minoranze italiane nel suo territorio!

La norma proposta è incauta nella sua formulazione: anche questo giustifica la mia astensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.
(Interventi a favore della provincia di Belluno).

1. Per il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive localizzate o che andranno a localizzarsi nella provincia di Belluno è stanziata una somma di lire 70 miliardi per il periodo 1989-1992 di cui lire 10 miliardi per il 1989 e lire 20 miliardi per il 1990.

2. Tale somma è destinata alla concessione di contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa di investimento, alle imprese che realizzano attività produttive nel settore industriale o che provvedono all'ampliamento o all'ammodernamento, innovazione, sviluppo tecnologico delle attività esistenti, o che realizzano programmi di penetrazione commerciale all'estero.

3. I fondi di cui sopra sono iscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le domande di contributo indirizzate al Ministero sono presentate alla provincia di Belluno che provvede all'esame istruttorio e al successivo inoltro con le proprie proposte, per le definitive determinazioni ministeriali.

4. Alla provincia di Belluno sono estese le provvidenze e le agevolazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Veneto un contributo speciale pari a 330 miliardi per il periodo 1989/1997, di cui 20 miliardi per il 1988 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per lo sviluppo della occupazione e delle attività produttive nelle aree montane.

11. 1.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

All'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le norme di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, sono prorogate fino alla scadenza della presente legge per i comuni montani compresi nei territori di cui all'articolo 1.

11. 2.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

Comunico ai colleghi che entrambi gli emendamenti all'articolo 11 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Interventi nelle aree confinanti della Regione Veneto).

1. Per la realizzazione di progetti speciali secondo le finalità della presente legge, è concesso alla Regione Veneto un apposito fondo di lire 50 miliardi nel triennio 1989-1991, di cui 10 miliardi nel 1989 e 20 miliardi nel 1990, da destinare alle aree confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Le provvidenze di cui all'articolo 8, comma 2, sono estese ai territori di cui al comma precedente, limitatamente alle aree montane.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le Università degli studi di Trieste e di Venezia sono autorizzate a istituire un corso di studi biennale per il conferimento del titolo di Master in Science and Technology Policy and Management, gestiti d'intesa con le Nazioni Unite e riservato a laureati di paesi in via di sviluppo.

12. 1.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

Dopo il comma 1, aggiungere le parole: Le agevolazioni di cui all'articolo 2 sono estese ai territori compresi nei comuni delle province di Treviso e Venezia situati in sinistra del fiume Piave.

12. 2.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

Per la realizzazione di progetti speciali e per il perseguimento delle finalità previste dalle disposizioni della presente legge – ivi comprese quelle di cui all'articolo 5, a valere anche per i comuni della provincia di Belluno – nei territori dei comuni delle province di Treviso e di Venezia situati in sinistra del fiume Piave, è istituito a favore della Regione Veneto un apposito fondo di lire 50 miliardi nel triennio 1998-1990, di cui 10 miliardi nel 1988, 15 miliardi nel 1989 e 22 miliardi nel 1990.

Ai territori di cui al precedente comma sono altresì estese le disposizioni di cui all'articolo 2.

Ai territori di cui al comma precedente, limitatamente alle aree montane, sono altresì estese le provvidenze di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

12. 3.

Brunetto, Anselmi, Armellin, Donazzon, Frasson, Rocelli, Strumendo.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: presente legge, *aggiungere le parole:* ivi compresi gli interventi per le agevolazioni tariffarie.
12. 4.

Brunetto, Rocelli.

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

ART. 12-*bis*. — *(Istituzione di una zona franca a Trieste)*. — Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà la normativa che autorizzi l'istituzione di una zona franca di carattere industriale e commerciale nell'area dell'EZIT (Ente Zona Industriale) di Trieste così estendendo il regime di franchigia doganale vigente per i « punti franchi » nel porto di Trieste.

L'ubicazione e l'estensione dell'area in oggetto verranno quindi determinate dallo stesso EZIT in concorso con l'Ente autonomo del porto di Trieste e con la camera di commercio, industria e artigianato di Trieste.
12. 01.

Camber.

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

ART. 12-*ter*. — *(Nuova classificazione della stazione ferroviaria di Villa Opicina)*.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà la normativa necessaria ad avviare ed autorizzare l'*iter* per classificare la stazione ferroviaria di Villa Opicina alla stregua di « Trieste marittima »: classificazione attualmente in vigore per le stazioni ferroviarie triestine di Città centro e di Campo Marzio. Detta classificazione – che dovrà comportare l'estensione del nuovo regime tariffario conseguente all'Autoporto di Fernetti – comporterà quindi l'applicazione alla stazione ferroviaria di Villa Opicina della « Tariffa di trazione interna » quale definita dall'EAPT di Trieste.
12. 02.

Camber.

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

ART. 12-*quater*. — *(Riconoscimento CEE alla Regione Friuli-Venezia Giulia ed al Porto di Trieste)*.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà la normativa necessaria per richiedere alla Commissione della CEE il riconoscimento della Regione Friuli-Venezia Giulia quale « Regione europea periferica economicamente depressa » ed il riconoscimento del Porto di Trieste quale termine della via europea terra-mare verso i Paesi del Mediterraneo orientale, dell'Africa e dell'oltre Suez.
12. 03.

Camber.

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

ART. 12-*quinquies*. — *(Agevolazioni per i punti franchi di Trieste)*.

Le procedure tutte inerenti le operazioni effettuate nell'ambito dei punti franchi di Trieste vengono agevolate in base alla normativa che il Governo emanerà entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge: detta normativa semplificherà segnatamente le procedure doganali e le attività inerenti gli sbarchi, imbarchi, deposito delle merci, nonché adotterà provvedimenti agevolativi nell'ambito dell'industria e dei trasporti per quanto inerisco no strettamente ai detti punti franchi.
12. 04.

Camber.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. L'emendamento 12. 1, degli onorevoli Brunetto ed altri, è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento 12. 3, devo rilevare che, rispetto a quanto previsto dal testo del Comitato ristretto, esso sostanzialmente estende le esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 anche ai territori dei comuni situati sulla sponda sini-

stra del Piave, cioè a metà della provincia di Belluno, e temo che un'estensione del genere esorbiti dalle finalità che la legge si propone. Mi domando, allora, perché ci si debba fermare al Piave, visto che non soltanto nel Veneto, ma anche in altre parti del nostro paese esistono territori che potrebbero aspirare ad una simile agevolazione. Anche in considerazione di ciò, ritengo che questo emendamento sia ingiustificato e molto pericoloso per gli effetti emulativi che potrebbe provocare.

L'articolo 12 prevede agevolazioni per le zone montane della provincia di Treviso prese espressamente in considerazione della legge, ma l'estensione richiesta dai colleghi non ha alcuna logica e ritengo che per essa non vi sarebbe la necessaria copertura finanziaria. Pertanto, invito i proponenti a ritirare l'emendamento 12. 3.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Brunetto e Rocelli 12. 4 così come sugli articoli aggiuntivi Camber 12. 01 (considerando anche che l'istituzione di una zona franca a Trieste potrebbe avvenire con atto amministrativo), 12. 02, 12. 03 – in quanto in questo momento non sono in grado di valutare le conseguenze di una simile normativa – e 12. 04.

Da ultimo, ritengo che l'emendamento Brunetto ed altri 12. 2 sia già assorbito dal testo.

ARNALDO BRUNETTO. Concordo con il relatore e pertanto li ritiriamo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
NINO CRISTOFORI

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con i pareri espressi dal relatore. Quanto all'emendamento 12. 3, di cui è primo firmatario l'onorevole Brunetto, sottolinea giustamente l'opportunità di un intervento, a favore della regione del Veneto, per la realizzazione di progetti speciali, secondo le finalità previste dalle disposizioni contenute nel provvedimento, in taluni territori dei comuni delle province di Treviso e di Venezia. Vorrei però invitare l'onorevole Brunetto ad esaminare l'opportunità di sopprimere il penultimo comma del suo emendamento, cioè quello tendente ad estendere ai suddetti territori le disposizioni di cui all'articolo 2. Infatti, come il relatore ha dichiarato, tuttora si hanno difficoltà nel valutare le congruità degli stanziamenti inerenti alle minori entrate. Per tale motivo, egli si è visto impossibilitato ad esprimersi positivamente su questa parte dell'emendamento ed il Governo si troverebbe in estrema difficoltà a manifestare un avviso diverso da quello espresso dall'onorevole Orsini.

ARNALDO BRUNETTO. Avendo ascoltato le dichiarazioni del relatore e del Governo, desidero far notare che la *ratio* di questo emendamento verrebbe ad essere fortemente penalizzata qualora dovessi accedere alla richiesta di soppressione del secondo comma. È pur vero, infatti, che nel testo del Comitato ristretto non manca un riconoscimento del problema in questione, ma la capacità di contenere lo squilibrio che verrebbe a determinarsi con l'applicazione di questo provvedimento risulterebbe fortemente diminuita, qualora fosse eliminato il comma di cui discutiamo. Per altro, l'attuale formulazione è già frutto di un pesante ridimensionamento dell'emendamento.

Comprendo le ragioni del Governo, ma gradirei, da parte sua, un'ulteriore valutazione sul comma in questione.

ANDREA SERGIO GARAVINI. A mio avviso, vi è un punto preoccupante nella dichiarazione dell'onorevole Rubbi, poiché se non sono identificabili le coperture per l'articolo 2 relativamente alle agevolazioni fiscali nei territori della regione Veneto, a maggior ragione è presumibile che non lo siano per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia.

Penso, tuttavia, che la proposta dell'emendamento 12. 3 si possa ritenere compresa nell'ambito dei 50 miliardi anche per quanto riguarda il comma 2.

GIANFRANCO ROCELLI. Desidero correggere un'affermazione che è stata fatta nel corso del dibattito. Infatti, non è vero che le province di Treviso e Venezia, confinanti con il Friuli-Venezia Giulia, abbiano livelli di reddito, produttività ed occupazione superiori a quelli dei territori della vicina regione.

Mi associo a quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto, per quanto riguarda la questione della quantificazione. Nel caso in cui venisse mantenuta la proposta di eliminazione del secondo comma dell'articolo 12, chiedo che l'emendamento sia votato per parti separate.

MAURIZIO NOCI. Prendo la parola per esprimere la contrarietà del gruppo socialista a questo emendamento. Non comprendo la ragione per la quale, in una legge predisposta per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la provincia di Belluno, si debbano estendere i vantaggi previsti anche alla regione Veneto, sia pure limitatamente alla zona sulla sinistra del Piave !

Per tali ragioni, preannuncio il voto contrario del gruppo socialista all'emendamento.

GIOVANNI CARRUS. Desidero riprendere le osservazioni del collega Garavini in ordine alla copertura finanziaria del secondo comma dell'emendamento Brunetto ed altri. Infatti, mentre l'estensione delle agevolazioni tariffarie rientra nell'ambito dei 50 miliardi stanziati dall'articolo 12, quella delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 2, determinerebbe minori entrate e, quindi, sorgerebbero problemi di copertura finanziaria. Invito, pertanto, i presentatori a ritirare l'emendamento, soprattutto in considerazione dei 50 miliardi assegnati al Veneto, dei quali la regione potrà disporre autonomamente.

RAFFAELE VALENSISE. Sono favorevole all'emendamento nella formulazione proposta perché, a prescindere dai problemi di natura finanziaria che possono essere valutati quantificando la necessaria copertura, vi è l'effettiva esigenza di coinvolgere le regioni confinanti. Infatti, sappiamo quali conseguenze possono derivare dalla mancanza di zone-cuscinetto in situazioni del genere. Cito, a tale proposito, l'esempio della Calabria, vicina alla Sicilia (regione a statuto speciale che, quindi, gode di particolari privilegi), alla Basilicata e alla Campagnia, le quali hanno avuto la sventura del terremoto e la fortuna della relativa legislazione, la quale ha prosciugato fondi che avrebbero potuto essere disponibili anche per la regione Calabria.

Queste sono le ragioni per cui voteremo a favore dell'emendamento.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Le difficoltà che abbiamo, al momento, di quantificare le minori entrate che deriverebbero dall'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12 mi inducono a ribadire la richiesta di soppressione del secondo comma di tale emendamento.

Con ciò stesso ho inteso rispondere all'onorevole Garavini, la cui logica era senza dubbio da condividersi, poiché all'interno dello stanziamento globale si sarebbe potuto fronteggiare anche uno stanziamento di questo tipo.

Accanto al problema della valutazione delle entrate, vi è, poi, il problema di ordine tecnico che sorgerebbe dall'impossibilità di demandare alla regione il compito di diminuire una determinata aliquota. Con l'articolo 12, di fatto, si prevede un fondo di 50 miliardi a favore della regione Veneto la quale – abbiamo voluto che ciò fosse chiaro – ha facoltà di utilizzarlo nel modo che ritiene più opportuno, anche nel settore dei trasporti, dove le competenze costituzionalmente previste non avrebbero assicurato operatività; non si può, con questo stesso articolo, prevedere anche una facoltà di tas-

sazione. Anche per questo motivo il Governo è costretto e ribadire il proprio invito a ritirare il secondo comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12.

ARNALDO BRUNETTO. Non cerchiamo una bocciatura di questo comma, che è troppo importante nell'ambito della legge che stiamo approvando. Ho compreso le ragioni del relatore e del Governo e dichiaro fin d'ora che mi riservo, insieme con gli altri firmatari, di riproporre in altra sede quest'iniziativa, che non è irrilevante. Per ora, ritiriamo il secondo comma dell'emendamento 12. 3.

MAURIZIO NOCI. Propongo, anche per mantenerci fedeli all'accordo raggiunto in seno al Comitato ristretto, che prevede l'istituzione di un fondo di 50 miliardi a favore della regione Veneto, di eliminare il riferimento all'articolo 5, che comporta oneri aggiuntivi e non quantificati.

I 50 miliardi di cui all'articolo 12 devono essere destinati a progetti speciali, mentre l'articolo 5 parla di interventi a sostegno dei traffici: o si elimina la dizione « progetti speciali » o il contributo previsto all'articolo 5 risulta aggiuntivo.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Non deve assolutamente essere aggiuntivo.

MAURIZIO NOCI. Tuttavia così risulta, dalla lettura dei due articoli; infatti, mentre l'articolo 12 stabilisce che « per la realizzazione di progetti speciali, secondo le finalità della presente legge, è concesso alla regione Veneto un apposito fondo di lire 50 miliardi », in base all'articolo 5 « alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale – non per progetti speciali – di 60 miliardi » a sostegno dei traffici.

GIOVANNI CARRUS. Prendiamo atto delle osservazioni del collega Noci e precisiamo che il contributo di cui all'articolo 5 deve rientrare nei 50 miliardi previsti all'articolo 12 e non essere a questi aggiuntivo.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Deve essere ben chiaro che non si tratta di una cifra aggiuntiva.

MAURIZIO NOCI. Se non fosse aggiuntiva, i proponenti non avrebbero neanche formulato un emendamento come quello del quale stiamo ora discutendo. L'articolo 5 – torno a ripeterlo – parla di contributi a favore degli autotrasporti; l'articolo 12 prevede un fondo di 50 miliardi destinato a progetti speciali, con i quali gli autotrasporti non hanno nulla in comune.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Rispetto alla decisione assunta dai firmatari di ritirare il secondo comma per facilitare l'approvazione complessiva della legge, devo dire, onestamente, che, mentre in questa sede era forse possibile ridurre la cifra di 50 miliardi e destinare la differenza alla copertura degli oneri relativi alle misure fiscali in questione, in altra sede non avremo più uno stanziamento cui fare riferimento.

Ad ogni modo, siccome la volontà di facilitare l'approvazione della legge prevale sulle osservazioni di merito, e siccome l'emendamento è stato presentato da colleghi di gruppi diversi, è giusto rispettare la loro decisione.

Per quanto riguarda il riferimento all'articolo 5 contenuto nel primo comma, è chiaro che, se quel contributo deve essere considerato compreso nel fondo di 50 miliardi, le facilitazioni ammonteranno complessivamente ad una certa cifra; se deve essere considerato aggiuntivo, esse saranno diverse.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore.* Per ovviare alle preoccupazioni provocate dalle osservazioni svolte dall'onorevole Noci, propongo alla Commissione l'adozione di un nuovo testo dell'articolo 12 in sostitu-

zione sia di quello predisposto dal Comitato ristretto sia di quello interamente ostitutivo di cui all'emendamento 12. 3.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

ART. 12.

(Interventi nelle aree confinanti della Regione Veneto).

1. Per la realizzazione di progetti speciali per le finalità degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, è concesso alla Regione Veneto un apposito fondo di lire 50 miliardi nel triennio 1989-1990, di cui 10 miliardi nel 1989 e 20 miliardi nel 1990, da destinare alle aree confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Le provvidenze di cui all'articolo 7, comma 2, sono estese ai territori di cui al comma precedente, limitatamente alle aree montane.

GIOVANNI NONNE. Comprendo che l'intendimento della Commissione è quello di giungere all'approvazione di questo provvedimento, ed apprezzo il fatto che su taluni punti critici del medesimo siano stati raggiunti, se pur a fatica, punti di incontro abbastanza soddisfacenti; tuttavia, desidero evidenziare che l'articolo sostitutivo proposto dal relatore pone problemi di non scarso rilievo.

Nel momento in cui ci avviciniamo alla data del 1992, cioè al momento dell'entrata in vigore del mercato unico europeo, nel paese vi sono zone le cui attività produttive risultano fortemente svantaggiate dalle distanze che le separano dai mercati europei. A me pare, pertanto, che prevedere una agevolazione in conto trasporti, un'agevolazione tariffaria a favore di un'area del nord situata in una zona di confine con l'Europa, finisca con l'inserire una discriminazione nei loro confronti. È vero che in questi ultimi anni abbiamo attuato disposizioni senza prevederne le conseguenze, ma nel caso in questione desidero richiamare l'attenzione del Governo sul pericolo insito in questa norma: verranno a crearsi effetti emulativi che porteranno a richieste indiscriminate, e queste non potranno essere arginate invocando problemi di copertura. È facile immaginare, ad esempio, che le regioni del Mezzogiorno chiederanno incentivazioni a favore delle loro attività produttive, in quanto – come ho già detto all'inizio – rispetto a quelle del nord sono fortemente penalizzate dalle distanze che le separano dai mercati europei.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 12.

(È approvato).

Si intendono conseguentemente preclusi gli emendamenti 12. 3 e 12. 4.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 12.01.

WILLER BORDON. Dichiaro di votare a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12.02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Dovremmo adesso passare all'articolo aggiuntivo 12.03, ma invito il presentatore a ritirarlo, in quanto il medesimo richiede l'espressione del parere da parte della I Commissione affari costituzionali.

GIULIO CAMBER. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo 12. 04.

GIULIO CAMBER. Invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente su

questo articolo aggiuntivo, poiché in esso sono previsti snellimenti e agevolazioni di natura semplicemente procedurale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12.04, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Poiché agli articoli 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Norme procedurali).

1. Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalla Regione, le modalità e le procedure di erogazione verranno stabilite con legge regionale da emanarsi sentite le rappresentanze degli enti locali delle categorie economiche e delle organizzazioni sindacali.

2. La legge regionale definisce, inoltre, i casi in cui l'erogazione dei contributi viene delegata ad altri enti e prevede il concorso delle province, delle comunità montane e degli altri enti locali nella programmazione degli interventi.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie, presenta al Parlamento entro il 30 giugno 1992 una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze di cui alla legge stessa.

(È approvato).

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quanto espressamente previsto all'articolo 10, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 150 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Orsini, ha proposto il seguente titolo del testo unificato: « Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La V Commissione permanente,

con riferimento alla normativa inerente lo "sviluppo delle attività economiche e la cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno";

atteso che ancora nel 1980 il Parlamento Europeo riconobbe l'importanza della "via adriatica" da Monaco a Trieste, per i traffici terra-mare verso i Paesi del Mediterraneo orientale, l'Africa e l'oltre Suez: e la riconobbe come la più rapida ed economica anche riguardo al risparmio energetico ed alla necessità di rilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia; riconoscendo quindi al porto di Trieste la funzione di "termine" della via europea terra-mare;

ciò premesso,

impegna il Governo

a sottoporre entro 12 mesi alla Commissione della CEE il riconoscimento del porto di Trieste quale termine della via

europea terra-mare verso i porti del Mediterraneo orientale, Africa, oltre Suez ».

0/115 e coll./1.

Camber.

« La V Commissione permanente,

impegna il Governo

affinché ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 9 "Cooperazione internazionale scientifica e culturale" la dizione "per il finanziamento di progetti ed attività di cooperazione internazionale scientifica, culturale e di ricerca proposte da enti, istituti, centri e collegi scientifici, culturali e didattici, universitari e loro consorzi" sia riferita alle attività così qualificate svolte in seno alla comunità Alpe Adria e quelle promosse dal Centro sismologico di Udine, istituito nel quadro dell'OGS di Trieste, dal Collegio del mondo unito di Duino e dal Centro internazionale sul plurilinguismo di Udine, dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e del Centro internazionale di scienze meccaniche di Udine ».

0/115 e coll./2.

Bertoli, Fachin Schiavi, Renzulli, Agrusti.

« La V Commissione permanente,

atteso il gran numero di zone franche sorte negli ultimi anni in Jugoslavia, a pochi chilometri da Trieste,

impegna il Governo

ad autorizzare l'istituzione in Trieste nell'area dell'EZIT (Ente zona industriale di Trieste) di una zona franca commerciale e industriale così estendendo il regime di franchigia doganale vigente per i punti franchi del porto di Trieste ».

0/115 e coll./3

Camber.

« La V Commissione permanente, attesa la peculiare situazione della stazione ferroviaria di Villa Opicina (Trieste) e dell'adiacente autoporto di Fernetti,

impegna il Governo

ad attuare le procedure tutte necessarie a classificare la stazione di Villa Opicina come "Trieste marittima" (così come sono già ora classificate le stazioni di Trieste Centro e Trieste Campo Marzio).

Tale nuova classificazione – che dovrà comportare l'estensione del conseguente nuovo regime tariffario all'autoporto di Fernetti – comporterà l'unificazione delle tariffe "di trazione interna" quali definite dall'EAPT (Ente autonomo porto di Trieste) ».

0/115 e coll./4

Camber.

« La V Commissione permanente,

anche con riferimento a quanto previsto *ex* articolo 3, n. 3,

attesa la peculiare situazione dei punti franchi di Trieste,

impegna il Governo

ad agevolare e semplificare le procedure inerenti tutte le attività esplicate nell'ambito nonché relativamente ai punti franchi di Trieste ».

0/115 e coll./5

Camber.

« La V Commissione permanente,

impegna il Governo

affinché ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 4, il Centro regionale per gli scambi possa trarre sicuro giovamento dal completamento delle infrastrutture fondamentali ed in particolare affinché sia favorita una rapida realizzazione delle strutture interportuali di Cervignano del Friuli e di Pordenone ed il potenziamento dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari ed

il riconoscimento CEE del porto di Trieste fra i punti di termine della via terramare verso i Paesi del Mediterraneo orientale, dell'Africa e dell'oltre Suez ».
0/115 e coll./6

Agrusti, Bertoli, Renzulli, Coloni.

« La V Commissione permanente,

impegna il Governo

in sede di applicazione dell'articolo 9, comma 4, a raccomandare alla Regione Friuli-Venezia Giulia di istituire un'apposita Commissione per l'individuazione dei soggetti cui destinare il contributo speciale e l'indicazione delle priorità dell'intervento ».
0/115 e coll./7

Fachin Schiavi, Costa Alessandro, Bordon, Gelli.

« La V Commissione permanente,

impegna il Governo

affinché ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 4 siano comprese anche le attività promosse dall'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia, dall'Istituto per gli incontri mitteleuropei, dal consorzio per lo sviluppo degli studi universitari di Gorizia e dal Cerimates di Pordenone ».
0/115 e coll./8.

Rebulla, Agrusti.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Il Governo accetta tutti gli ordini del giorno come raccomandazione ad eccezione di quelli nn. 0/115 e coll./2, 0/115 e coll./6, 0/115, coll./7 e 0/115 e coll./8.

Invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno 0/115 e coll./2 non in quanto sia ad esso contrario, ma perché né stato presentato un altro sul medesimo argomento, però con destinazioni diverse. Inoltre, sembra preferibile consentire alla regione un ampio margine di scelta senza procedere in sede parlamentare, all'identificazione dei destinatari dei finanziamenti di cui al quarto comma dell'articolo 9.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 0/115 e coll./7, ritengo che la proposta di istituzione di una apposita commissione per l'individuazione dei soggetti interferisca nelle procedure interne della regione Friuli-Venezia Giulia. Per tale ragione chiedo ai presentatori di ritirarlo.

WILLER BORDON. Potremmo riformularlo impegnando il Governo a rivolgere alla regione un suggerimento in tal senso.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Onorevole Bordon, le ho già manifestato il mio parere.

DANILO BERTOLI. Signor presidente, poiché si è raggiunto un accordo tra i presentatori, ritiriamo gli ordini del giorno nn. 0/115 e coll./2 e 0/115 e coll./8, per presentarne uno che sia comprensivo di entrambi.

Ritiriamo, altresì, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 0/115 e coll./6.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La V Commissione permanente,

impegna il Governo

affinché, ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 9 "Cooperazione internazionale scientifica e culturale" la dizione "per il finanziamento di progetti ed attività di cooperazione internazionale scientifica, culturale e di ricerca proposte da enti, istituti, centri e collegi scientifici, culturali e didattici, universitari e loro consorzi" sia riferita alle attività così qualificate svolte in seno alla comunità Alpe Adria e quelle promosse dal Centro sismologico di Udine, istituito nel quadro

dell'OGS di Trieste, dal Collegio del mondo unito di Duino e dal Centro interzionale sul plurilinguismo di Udine, dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, del Centro internazionale di scienze meccaniche di Udine, dell'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia, dell'Istituto per gli incontri mitteleuropei e del Cerimates di Pordenone ».
0/115 e coll./9.

Bertoli, Fachin Schiavi, Scovacricchi, Rebulla, Agrusti.

WILLER BORDON. Ritiriamo l'ordine del giorno 0/115 e coll./7.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno 0/115 e coll./9, testé presentato dall'onorevole Bertoli.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione degli ordini del giorno accolti dal Governo ?

GIULIO CAMBER. Signor presidente, non insisto per la votazione dei quattro ordini del giorno da me presentati.

DANILO BERTOLI. Neanche noi, signor presidente, insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno.

ANDREA SERGIO GARAVINI. In relazione agli ordini del giorno che il Governo ha accolto come raccomandazione, desidero far presente che esiste per il porto di Trieste un grosso problema sul quale sarebbe bene che il Governo stesso assumesse un impegno più preciso. In base al trattato di pace, il porto di Trieste ha diritti uguali a quelli dei porti baltici, tuttavia non vi sono le condizioni amministrative che garantiscano l'attuazione di tali diritti; pertanto, ritengo che al termine della discussione di questo provvedimento, che reca norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, abbiamo il diritto di chiedere un preciso impegno del Governo, anche riguardo all'opportunità di riferire compiutamente al Parlamento in relazione a tutti gli atti amministrativi necessari affinché i diritti straordinari, previsti nel trattato di pace a favore del porto di Trieste, vengono realmente riconosciuti.

PRESIDENTE. Prima di passare alle dichiarazioni di voto, propongo ai colleghi di sospendere la seduta in sede legislativa per iniziare subito quella in sede consultiva, al fine di consentire l'espressione dei pareri che sono necessari per il prosieguo dei lavori di altre Commissioni. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 13,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento, passando alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO RUTELLI. Preannuncio subito il mio voto contrario. Il gruppo federalista europeo, come il relatore sa, non ha posto ostacoli – né aveva la forza di farlo – durante l'*iter* di questo provvedimento per impedire che esso giungesse ad approvazione; non li ha posti perché si è augurato fino all'ultimo che, anziché continuare a peggiorare, il testo in discussione potesse indirizzarsi per una diversa via.

Oggi ad una settimana dallo svolgimento delle elezioni in Friuli-Venezia Giulia, ci assumiamo una responsabilità opposta a quella che assumono i gruppi che voteranno a favore del provvedimento in esame. La legge che state per approvare è uno « schifo » – desidero che resti a verbale – e rappresenta il degno biglietto da visita del nuovo Governo, della sua politica in materia di spesa pubblica e del sostegno della maggioranza al cosiddetto piano di risanamento della finanza pubblica.

So con quale tormento, talvolta accompagnato all'estasi (come apprendiamo dalla cinematografia), ed in questo caso si tratterebbe di estasi elettorale, a pochi giorni dalle elezioni, si proceda all'approvazione di una simile legge! Ritengo che la filosofia che ad essa sottende sia assolutamente inaccettabile, e la respingo. Non voglio usare parole imponenti, e parlare di filosofia totalmente priva di respiro strategico della politica economica; mi limito a dire, semplicemente e concretamente, che le popolazioni friulane vedranno i benefici di questa legge soltanto nella misura in cui sapranno agganciarsi alla filosofia che ha retto gli interventi, non mirati al risanamento dei settori produttivi e sociali in difficoltà attraverso azioni specifiche, ma riversati « a pioggia » in questi decenni di politica assistenzialista in materia economica, avvantaggiando soltanto i *ras* locali e le loro clientele direttamente controllate e amministrate e, molto spesso, anche un'imprenditoria di avventura e parassitaria.

Vi è di certo un 20 per cento di questa legge che può essere considerato favorevolmente rispetto alla vicenda (sicuramente in corso di modificazione, per certi versi condizione di difficoltà ed anche di pressioni) che si è sviluppata nel Friuli-Venezia Giulia e nella città di Trieste per ragioni storiche, sociali e politiche ovviamente ben diverse tra loro e che in questa sede non dobbiamo certo ripercorrere.

Tuttavia, assumendo a nome del gruppo radicale la responsabilità di un voto contrario, desidero dire che come le popolazioni del Mezzogiorno non hanno ricavato vantaggi reali dal sistema delle agevolazioni, degli interventi, dei finanziamenti e delle esenzioni che un certo tipo di politica assistenziale ha creato in quarant'anni, anche questo provvedimento non avrà gli effetti sperati. L'onere previsto per la copertura sarà alla fine molto superiore e, probabilmente, si perverrà alla proroga dei termini stabiliti ed allo sfondamento dei limiti quantitativi fissati; si andrà, inoltre, ad un'inesausta trattativa con potentati ed enti locali per ampliare, confermare e ribadire le misure previste in questa legge e, cosa ancora più grave, si creerà un ulteriore precedente. Non a caso, diversi interventi nel corso della discussione sulle linee generali hanno preannunciato in certa misura o denunciato in altra l'approvazione di una « frana »: infatti, da parte di decine di altre realtà che versano in condizioni di disagio nel nostro paese, si potrà a pieno diritto, sulla base dei criteri stabiliti in questa legge, richiedere l'estensione di uguali benefici.

Quando non si interviene nel merito delle politiche produttive e sociali, ma si approvano provvedimenti assistenziali irresponsabili e diffusi « a pioggia », si innesca (in questo caso si consolida) un meccanismo incontrollabile, lo stesso che abbiamo sperimentato quando a centinaia di comuni sono stati estesi i benefici a seguito di calamità naturali dalle quali quei comuni non erano stati minimamente toccati! Alcune province ed enti locali si sono illegittimamente posti all'interno delle aree che fruiscono dei benefici, stabilendo artificialmente un confine geografico approvato, non a caso, in Commissione in sede legislativa. Infatti, non si è avuto il coraggio di far votare in Assemblea questa legge, che ha carattere assistenziale e particolare (nel senso del « particulare »). Provvedimenti di questo genere dovrebbero essere ricondotti ad una responsabilità generale. Non dobbiamo dimenticare, nel momento in cui sentiamo blaterare di controllo della spesa pubblica, che l'istituto della legiferazione in Commissione è proprio – fra tutti i Parlamenti democratici – praticamente soltanto di quello italiano. Non esiste un altro Parlamento democratico che legiferi in Commissione! Il potere deliberante delle Commissioni è stato introdotto nella Camera dei fasci e delle corporazioni secondo una filosofia che è stata adeguatamente ripresa nel dopoguerra, per cui le corporazioni avevano un referente tecnico nelle Commissioni. Il meccanismo di legiferazione in Commissione nell'ultimo ventennio ha assunto le caratteristiche di una « slavina », determinando l'incessante sfondamento di ogni

previsione in materia di controllo della spesa pubblica, per la totale mancanza di trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica e di responsabilità del Parlamento nel suo complesso, non solo di fronte al paese, ma anche a quella parte della popolazione verso cui si dovevano adottare provvedimenti di favore, più o meno legittimi.

La legittimità dei provvedimenti a favore delle popolazioni giuliane e friulane è fuori discussione: sono le modalità che volete adottare, che intendiamo mettere decisamente in discussione!

Credo che oggi, con l'approvazione di questa legge, verrà scritta un'ulteriore pagina negativa nell'attività di questa Camera, perché si dà una prova tutt'altro che responsabile verso le popolazioni friulane e triestine. Debbo, inoltre, rimarcare come vi siano assenze molto significative nell'aula di questa Commissione, dovute ad un minimo di decoro e di buon gusto, che impedisce di partecipare a certi scempi legislativi. Non si può fare di più, in circostanze del genere!

Debbo dire che la convergenza dei gruppi di opposizione su questa legge mi pare semplicemente una prova di miopia; ho molto apprezzato in altre circostanze l'impegno personale del collega Garavini in questa Commissione, ma devo osservare che scelte e convergenze verificatesi, sono tipiche di quella ambiguità e di quella incertezza di fondo che, non a caso, il suo partito sta pagando. Egli sa bene che il sistema di potere, che con il voto di oggi si va a lubrificare e a rafforzare, è un sistema in cui i frutti vengono lucrati da altri, come è successo in questi quarant'anni. E se la speranza del collega Bordon può essere condivisa da me e da altri, non so se poi corrisponderà alla realtà dei voti che verranno espressi. Infatti altri hanno la capacità e gli strumenti per utilizzare vasti consensi, mentre la volontà di raccogliere qualche volta una « fetta », altre volte le « briciole » viene espressa dalle forze dell'opposizione.

Mi rendo conto di attirarmi non pochi strali con queste dichiarazioni certo non convenienti; sono convinto che una battaglia più ampia avrebbe potuto essere condotta, ma non vi è dubbio che di fronte alla filosofia di un provvedimento come questo, nessun tentativo di razionalizzazione è possibile. Questo è indubbiamente un « pacchetto » che va preso e respinto ancora con il fiocco sopra, senza illudersi di poter intervenire per modificare alcun ingranaggio, perché sarebbe velleitario. Ci rivedremo, però, nei prossimi anni per misurare gli effetti sulle popolazioni locali, sulle realtà produttive e sociali locali, sulla politica economica del Governo e sul tipo di controllo che il Parlamento dovrà esercitare in questo settore.

Una pagina nera si accompagna, purtroppo, ad altre pagine nere – come stiamo assistendo questa settimana – per chi parla del 1992 e dell'integrazione europea, perché questo provvedimento particolaristico va decisamente contro la sostanza – al di là degli aggiustamenti operati – del nostro impegno politico per l'integrazione economica comunitaria.

Ancora una volta, dunque, la logica dell'assistenzialismo regionale ha finito col prevalere su ogni altra considerazione. È facile pronosticare, pertanto, che di questo passo il nostro paese si presenterà al tanto sbandierato appuntamento del 1992 in condizioni quanto mai deplorevoli e vergognose.

SERGIO COLONI. Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, nel dichiarare il voto favorevole della democrazia cristiana, ritengo si debbano evidenziare, innanzitutto, le difficoltà di vario genere incontrate dal provvedimento che la Commissione si appresta a licenziare.

Ricordo, brevemente, che già tre anni fa, nel fondo speciale di parte capitale, fu prevista una dotazione finanziaria per la materia in esame; che le proposte di legge ad essa relative furono presentate da tutti i gruppi politici nel 1984 e che nel marzo del 1987 si pervenne, in sede di Commissione bilancio, ad un testo unificato delle medesime. Questa breve cronistoria credo sia sufficiente a smentire le dissertazioni del collega Rutelli, il quale

ha sostenuto che, non a caso, l'approvazione di questo provvedimento – per altro contenuto nel programma del Governo De Mita – giunge ad una settimana dal voto regionale friulano.

Desidero ricordare, altresì, che il testo al nostro esame è frutto del positivo apporto di tutti i gruppi, nonché della opera meritoria dei colleghi Orsini e Carrus e, in quest'ultima fase, del sottosegretario di Stato Rubbi, il quale è riuscito, con grande equilibrio, a far contemperare le ragioni delle proposte di iniziativa parlamentare con quelle derivanti da altre esigenze.

Il testo che ci accingiamo a votare registra un contenimento finanziario rispetto alla sua precedente stesura, non soltanto per ragioni connesse agli obiettivi generali del piano di rientro della funzione pubblica, ma anche per motivi riconducibili alle problematiche dei rapporti con il Mezzogiorno e con la normativa comunitaria. In armonia con l'articolo 46 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia siamo riusciti a definire, per l'intera regione, una sua funzione nell'ambito della Comunità economica, e ciò assume particolare rilevanza nel quadro delle avviate intese – che ci auguriamo sempre più proficue – tra la CEE ed il Comecon.

Auspico, pertanto, che la regione Friuli-Venezia Giulia, analogamente a quanto ha saputo fare con la legge di ricostruzione di Osimo, sappia fare buon uso delle norme previste in questo provvedimento, e lo stesso augurio esprimo per la regione Veneto, che oggi, a differenza del passato, ha dimostrato interesse a questo tipo di incentivazione di rilancio delle proprie attività produttive.

GIULIO CAMBER. Desidero rilevare che il testo unificato dei provvedimenti in esame mentre da un lato dimostra un eccessivo interesse per i rapporti con i paesi dell'Est, dall'altro non contiene alcuna norma che affronti un qualsivoglia problema di Trieste. Per quest'ultimo, ho presentato ben quattro emendamenti, e l'unico accettato dal relatore non è stato votato, in quanto, richiedendo il parere della Commissione affari costituzionali, avrebbe determinato un rinvio nell'approvazione del provvedimento. Eppure, quell'emendamento, concernendo i rapporti tra l'Europa ed il Mediterraneo orientale, attraverso la cosiddetta « via adriatica », era quanto di più essenziale si potesse immaginare per una legge volta a promuovere la vocazione alla cooperazione internazionale delle zone del confine orientale.

È sorto, pertanto, il dubbio che la volontà di licenziare questo provvedimento fosse dettata dalle elezioni regionali che fra una settimana si svolgeranno anche nel Friuli. Non voglio esprimere giudizi su quell'ipotesi, ma desidero comunque evidenziare che ci apprestiamo a votare un provvedimento predisposto in modo affrettato, il cui contenuto contraddice le sue stesse premesse.

Peraltro, si è avuto un timido segnale di interessamento da parte del Governo, costituito dall'accoglimento come raccomandazione dei quattro ordini del giorno da me presentati ed in base a questo elemento – al di là delle responsabilità più ampie di cui ho parlato – preannuncio il mio voto favorevole.

RAFFAELLE VALENSISE. Confermo il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale a questo provvedimento, sia pure con tutte le perplessità che le manipolazioni operate sul testo hanno suscitato in noi.

Solleviamo alcune riserve di carattere mediato, determinate dall'incapacità del sistema di produrre un disegno coerente ed unitario di politica sociale ed economica per quanto riguarda l'« azienda Italia » nel suo complesso.

Vi sono, inoltre, perplessità di carattere immediato relative al testo che presenta numerose carenze, già sottolineate nel corso di precedenti interventi. La nostra adesione al provvedimento vuole rappresentare un'espressione di solidarietà alle popolazioni di Trieste e dell'intera regione del Friuli-Venezia Giulia, che meritano un riconoscimento da parte del nostro gruppo per il patriottismo e lo spirito di sacrificio dimostrati nell'affrontare

le vicende negative legate alla particolare condizione geopolitica ed alla loro storia fortemente condizionata dalla posizione geografica.

Riteniamo, comunque, che le popolazioni del Friuli-Venezia Giulia non ricevano con l'attuale provvedimento la considerazione specifica di cui necessitano, soprattutto in rapporto al contesto europeo ed internazionale in cui si trovano anche in previsione dell'unificazione del mercato.

L'emendamento del Governo all'articolo 1, modificando il testo predisposto dal Comitato ristretto, ha introdotto limitazioni che incidono negativamente sullo sviluppo della regione. Permane l'esigenza di adottare strumenti specifici ad integrazione dell'attuale provvedimento per ovviare ai disagi di tali zone di confine, in particolare dal punto di vista economico; bisogna dotare quei territori di strutture adeguate per reggere il confronto con le zone situate oltre il confine.

Il movimento sociale italiano non può condividere la responsabilità per le carenze presenti nella legge che stiamo per approvare anche se ritiene che essa, pur nella sua riduttività, costituisca un punto di partenza per rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della regione.

Come dicevo, esprimiamo la nostra solidarietà al Friuli-Venezia Giulia votando a favore del provvedimento in esame.

RENZO PASCOLAT. Desidero ringraziare il relatore ed il sottosegretario Rubbi, poiché sappiamo che all'interno della compagine governativa si sono verificati contrasti sul provvedimento. Ringrazio i colleghi del mio gruppo ed il presidente Zangheri perché le lettere da lui inviate al Presidente della Camera ed al Presidente del Consiglio hanno certamente influito sull'*iter* e sulla conclusione di questo importante provvedimento. Mi si consenta di rivolgere, infine, un ringraziamento particolare al collega Garavini per il contributo rilevante fornito al nostro gruppo in questi mesi; lo dico sentitamente e senza demagogia, in considerazione della mia origine friulana.

Con il provvedimento al nostro esame recuperiamo quella parte del trattato di Osimo che confermava l'importanza della cooperazione internazionale in una zona del nostro paese che ha sempre subìto gli effetti negativi derivanti dalla sua posizione geografica di confine.

Ritengo che per esprimere un giudizio sul provvedimento ci si debba rifare alla sua impostazione originaria, sforzandosi di comprendere se l'attuale testo si attiene a quella ispirazione, e su tale base si dovrebbe confutare nel merito la validità del provvedimento, con serie argomentazioni e non con « frasi fatte » come ho ascoltato nel corso dell'intervento dell'onorevole Rutelli.

A proposito delle affermazioni dell'onorevole Coloni circa la presentazione di proposte di legge da parte di tutti i gruppi nel 1984, vorrei sottolineare il ruolo svolto dal gruppo comunista nella identificazione delle questioni e, successivamente, nell'elaborazione dell'impostazione del provvedimento. Non intendo indicare astrattamente una nostra primogenitura, ma desidero ribadire la portata del provvedimento: esso nasce da una visione economica complessiva che è ben lungi dal conferire al testo un carattere assistenzialistico secondo l'opinione di qualche forza politica. Siamo in presenza di scelte di ordine generale sul piano della cooperazione economico-internazionale che conferiscono a questa parte del paese un ruolo importante, strategico come noi diciamo; ma, contemporaneamente, ciò significa che il Parlamento deve assumere quelle decisioni che in altri momenti non ha assunto. Ritengo che il provvedimento che stiamo per votare debba essere considerato alla luce di questa valutazione.

Ultima, necessaria osservazione è che noi non siamo soddisfatti del tipo di soluzione finale cui si è pervenuti, nel senso, ad esempio, che l'articolo 1 (come già è stato ricordato in sede di discussione), l'articolo 3, l'articolo 7 o quello recante interventi per la montagna non corrispondono al tipo di impostazione cui lo stesso Comitato ristretto e la stessa maggioranza intendevano, in prima fase, ispi-

rarsi. Vi sono, a questo riguardo, elementi che vorrei riportare alle incertezze e, soprattutto, a giochi anche campanilistici all'interno del Governo che abbiamo denunciato anche in questa sede e che hanno certamente influito negativamente sulla conclusione dell'esame del provvedimento.

In ogni caso – e concludo – riteniamo che attraverso questa legge di cooperazione economico-internazionale del Friuli-Venezia Giulia si gettino le basi per portare avanti concretamente un'impostazione che giudichiamo importante. Certamente è necessario che tramite il provvedimento che stiamo per varare si attui un'elevazione della particolarità del Friuli-Venezia Giulia anche in senso istituzionale e che la regione, la sua giunta e la sua maggioranza cerchino di operare nello spirito di questa impostazione. Sulla base di tale impostazione, gli stanziamenti non dovranno essere spesi « a pioggia », bensì finalizzati a questo grande progetto che viene oggi finalmente sancito dal voto dello stesso Parlamento.

ALDO RENZULLI. Esprimo innanzitutto la soddisfazione del gruppo socialista per il fatto che si sia finalmente giunti al termine dell'*iter* delle proposte di legge riguardanti lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno. Si sarebbe potuto fare di più, ma riteniamo che il risultato conseguito sia, allo stato degli atti, il migliore possibile; il notevole impegno dimostrato sia dal relatore sia dal Governo – il sottosegretario Rubbi, in particolare, ha dimostrato un eccellente equilibrio – ha infatti consentito di raggiungere un importante risultato.

In primo luogo, ritengo che il provvedimento in oggetto valorizzi l'autonomia della regione a statuto speciale, che ha finora dimostrato grande potenzialità come strumento di avanzamento e di autogoverno, oltre che nel campo dell'economia; gli esperti dovrebbero compulsare alcune statistiche sulla situazione del Friuli-Venezia Giulia in questi anni per vedere come tale regione si sia andata modificando!

In secondo luogo, questo provvedimento, affiancandosi a quello varato circa due anni fa e riguardante il « pacchetto » per Trieste e Gorizia, fornendo – onorevole Camber – una serie di risposte molto precise alle richieste del capoluogo giuliano, avvia una fase di riequilibrio necessaria, ponendo nuovi strumenti a disposizione di zone particolarmente svantaggiate, come la montagna, e per le quali si sta per configurare una situazione di vera emergenza.

Sul piano generale, con l'approvazione di questa legge diventa concreta la politica di collaborazione economica. È stato giustamente ricordato il significato dell'accordo recentemente intercorso tra Italia e Jugoslavia, con il quale il nostro paese si muove da battistrada nei confronti di una realtà economica, e forse anche politica, molto pesante. Ma l'Italia si muove come battistrada nei confronti della stessa CEE. Quindi, se da un lato vi sono messaggi di pace e di distensione, dall'altro questi si basano su fatti ed atti concreti.

Fuor di retorica, credo si possa dire che questo provvedimento inizia a pagare fino in fondo i conti che la storia ha lasciato aperti.

MARTINO SCOVACRICCHI. Ringrazio anch'io il rappresentante del Governo ed il relatore per il contributo che hanno fornito al fine di portare a conclusione questa legge dall'*iter* piuttosto sofferto e drammatico. Benché non sia – come diceva l'onorevole Renzulli – una legge perfetta, ottima o superlativa, quella che ci apprestiamo ad approvare è, almeno, una legge buona, della quale possiamo ritenerci soddisfatti e che costituisce l'epilogo di un impegno molto articolato e distribuito nel tempo, che ritengo la nostra approvazione debba consacrare.

Alcuni colleghi hanno affermato di non comprendere la *ratio* profonda di questo provvedimento, con il quale, a loro giudizio, si scateneranno tanti appetiti e si creeranno disparità. Io sono del parere esattamente opposto, poiché con questa legge noi tendiamo ad eliminare un divario che risultava sfavorevole per l'area nord-orientale.

Se è vero che la legge che ci apprestiamo ad approvare costituisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo dell'attività economica e della cooperazione internazionale in quell'area del nostro paese, è anche vero che tende ad ovviare alle conseguenze del Trattato di Osimo, condizionante per lo sviluppo dell'area stessa e che causa una lacerazione psicologica che determinerà una marginalità economica. Questa legge prevede, sì dei vantaggi, ma derivanti dalla giusta solidarietà della nazione per chi ha pagato maggiormente i guasti prodotti dalla guerra e che si riverbereranno su tutto il paese.

Sono note le ragioni per le quali il processo di cooperazione economica allegato al Trattato di Osimo e volto ad equilibrare una situazione scompensata tra l'area nord-orientale del nostro paese, la Jugoslavia e gli altri paesi contermini, non si potè realizzare. Si tratta, quindi, se ho ben capito, di saldare un debito contratto nei confronti di questa zona anche da parte della CEE la quale, essendo allora indefinita la posizione interna dell'area in questione, non aveva potuto prevedere per questa benefici identici o comunque adeguati a quelli attribuiti ad Amburgo, Brema e Berlino.

Fatte queste brevi considerazioni, annuncio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare, in conclusione, tutti i colleghi che hanno lavorato per molto tempo a contatto con le realtà locali e che hanno approfondito, nella scorsa legislatura ed all'inizio della presente, questi problemi con particolare attenzione. Senza entrare nel merito del provvedimento, ringrazio il relatore onorevole Orsini ed il Governo, nella persona dell'onorevole Rubbi, il quale ha cercato di favorire la soluzione delle questioni che si sono via via poste ed esprimo, altresì, il mio apprezzamento anche per la collaborazione fattiva che i gruppi dell'opposizione hanno apportato alla redazione del testo.

Il testo unificato dei progetti di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Orsini Gianfranco ed altri (115); Scovacricchi e Romita (431); Coloni (531); Zangheri ed altri (1024); De Carli ed altri (1692); Parigi ed altri (1695) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e delle aree limitrofe » (115-431-531-1024-1692-1695):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti, Aiardi, Bargone, Battaglia Pietro, Bertoli, Bordon, Brunetto, Camber, Carrus, Castagnola, Coloni, Di Donato, Fachin Schiavi, Felissari, Frasson, Grippo, Monaci, Noci, Nonne, Orsini Gianfranco, Pascolat, Rebulla, Renzulli, Rutelli, Scovacricchi, Tarabini, Valensise.

La seduta termina alle 14,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO